

ALLEGATO AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

CATALOGO DEI REATI PREVISTI NEL D.LGS. 231/2001

*Testo aggiornato: **Luglio 2025***

INDICE

- A. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
- B. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.
- C. REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA.
- D. REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO.
- E. REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.
- F. REATI SOCIETARI.
- G. REATI COMMESSI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.
- H. REATI DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI.
- I. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.
- J. REATI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI DI ABUSO DI MERCATO.
- K. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.
- L. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTO-RICICLAGGIO.
- M. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI.
- N. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.
- O. INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA.
- P. REATI AMBIENTALI.

- Q. REATI TRANSNAZIONALI.
- R. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E'IRREGOLARE.
- S. RAZZISMO E XENOFOBIA.
- T. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITÀ DI GIOCO O DI SCOMMESSE.
- U. REATI TRIBUTARI.
- V. CONTRABBANDO.
- W. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE.
- X. RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI.
- Y. **DELITTI CONTRO GLI ANIMALI.**

A. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001)

Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture» (Come modificato dall'art. 6-ter del D.L. 10 agosto 2023 n. 105 convertito dalla recente legge 9 ottobre 2023, n. 137).

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353 -bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-Bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Malversazione di erogazioni pubbliche (come modificato dalla legge 28 marzo 2022, n. 25).

«Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni».

Il reato di malversazione a danno dello Stato si perfeziona quando s'impiegano contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici (statali, di altri enti pubblici o comunitari) ottenuti per la realizzazione di opere e attività di pubblico interesse, per finalità diverse da quelle per le quali sono stati erogati.

L'ipotesi criminosa si caratterizza per l'ottenimento di finanziamenti pubblici in modo lecito e per il successivo utilizzo degli stessi per finalità diverse da quelle sottese all'erogazione.

Il delitto può essere commesso da chiunque, estraneo alla P.A. ometta di destinare, anche parzialmente, i fondi già ottenuti alle finalità per le quali gli stessi sono stati erogati.

Con la formula «contributi, sovvenzioni o finanziamenti», il legislatore ha voluto intendere ogni forma d'intervento economico, ivi compresi i mutui agevolati mentre con il riferimento ad opere o attività di pubblico interesse sembra che il legislatore si sia voluto riferire non tanto alla natura dell'opera o dell'attività in sé e per sé considerata quanto piuttosto allo scopo perseguito dall'ente erogante.

L'elemento soggettivo richiesto per l'integrazione della fattispecie è il dolo generico, sicché è sufficiente la consapevolezza della provenienza dei fondi e la volontà di non impiegare gli stessi per le finalità per le quali erano stati concessi.

Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni pubbliche (come modificato dalla legge 28 marzo 2022, n. 25).

«Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o

attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito».

L'iniziale clausola di riserva «salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640 bis» (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) determina l'applicabilità della fattispecie in oggetto solo qualora non sia configurabile l'ipotesi di truffa ai danni dello Stato (prevista e punita per l'appunto dall'art. 640 bis c.p.).

Il reato in esame si concretizza nell'indebito conseguimento, per sé o per altri, di fondi, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee, mediante l'utilizzo o nella presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero nella omissione di informazioni dovute.

A differenza della malversazione, dunque, la fattispecie in esame riguarda il conseguimento indebito dei finanziamenti, senza che a nulla rilevi l'uso che poi venga fatto delle erogazioni. In breve, mentre la malversazione integra le ipotesi d'indebito utilizzo di fondi regolarmente erogati e conseguiti, l'art. 316 ter punisce le attività connesse a un momento precedente, ossia quello di un'indebita percezione dei fondi.

Art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti.

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontani gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Art. 353-bis c.p. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032

Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture.

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

(Art. 355 c.p. Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.

La pena è aumentata se la fornitura concerne:

- 1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;
- 2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;
- 3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da euro 51 a euro 2.065).

L'elemento della frode, che differenzia la fattispecie in esame da quella di inadempimento di cui all'art. 355, è un concetto non pacifico. Alcuni ritengono che sia identificabile nei raggiri volti a ingannare la controparte, altri propendono per la semplice malafede contrattuale, ritenendo sufficiente che il fornitore modifichi dolosamente l'esecuzione del contratto in danno alla controparte.

Il bene giuridico tutelato è il buon andamento della pubblica amministrazione e, più nello specifico, il regolare funzionamento dei servizi pubblici e dei pubblici stabilimenti.

Esso è un reato proprio, dato che può essere commesso solamente da chi sia vincolato contrattualmente con lo Stato, con un ente pubblico o con un'impresa esercente un servizio di pubblica necessità, e quindi dal fornitore, dal subfornitore, dal mediatore e dal rappresentante.

Il contratto di fornitura assume a presupposto del reato, non intendendosi però uno specifico tipo di contratto, ma, più in generale, ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. cose o servizi ritenute necessarie.

Elemento differenziale rispetto alla fattispecie di cui all'art. art. 355 del c.p. è ovviamente la frode che contraddistingue il successivo inadempimento, la quale può avere luogo, dato il tenore letterale della norma, solo nella fase esecutiva del contratto.

Il reato di frode in pubbliche forniture è caratterizzato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di consegnare cose diverse da quelle pattuite. Non sono perciò necessari specifici raggiri né che i vizi della cosa fornita siano occulti, ma è sufficiente la malafede nell'esecuzione del contratto.

Infatti, il delitto in esame può concorrere con la truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640), qualora oltre alla malafede di cui sopra vi sia anche l'utilizzo di artifici o raggiri.

Per espresso richiamo, si applicano le circostanze aggravanti speciali di cui all'articolo precedente qualora la fornitura abbia ad oggetto sostanze alimentari o medicinali, cose od opere destinate alla comunicazione, all'equipaggiamento o all'armamento delle forze armate, o ad ovviare ad un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (come modificato dalla legge 28 marzo 2022, n. 25).

«La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui

agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee».

La fattispecie in oggetto consta dei medesimi elementi costitutivi della truffa semplice (art. 640 c.p.) ma rappresenta più grave ed autonoma fattispecie in quanto l'ingiusto profitto per il privato è rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunità europee. Tale ipotesi si distingue dunque da quella prevista e punita ex art. 640, co. 2 n. 1 c.p. per la diversa natura del profitto, mentre si distingue dall'ipotesi di cui all'art. 316 ter c.p. per le diverse e più gravi modalità della condotta, che nella fattispecie in esame risulta più marcatamente connotata da comportamenti fraudolenti.

Con la sentenza n. 5150/2013, la Corte di Cassazione ha affermato che in caso di procedimento "231" a seguito di truffa ai danni dello Stato per il conseguimento di pubbliche erogazioni, è legittimo il sequestro operato in capo al soggetto che, pur non essendo il diretto richiedente dell'erogazione, ne risulta il destinatario finale, in virtù di un rapporto a carattere privato con il ricevente principale. Segnatamente, il finanziamento pubblico era stato ricevuto da un soggetto privato che, mediante la sottoscrizione di contratti di appalto, lo ha a sua volta corrisposto alla società in questione. Tuttavia, secondo la Suprema Corte, la presenza di un "intermediario" non sarebbe sufficiente a far venir meno il carattere pubblico della somma di denaro.

Art. 640, comma 2, n.1, c.p. - Truffa. (Come modificato dalla Legge 90/2024).

«Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
(omissis)

La fattispecie in esame rileva solo con riferimento all'ipotesi aggravata di cui all'art. 640, co. 2, n. 1 c.p., sicché non determinano l'insorgere di alcuna responsabilità da reato in capo all'Ente le diverse ipotesi di truffa semplice, o aggravata in virtù di una diversa circostanza. L'ipotesi si configura nel caso in cui un qualunque soggetto, con artifici o raggiri tali da indurre in errore la controparte, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro Ente pubblico. Trattasi di reato a dolo generico, sicché per la consumazione dello stesso è necessario che ricorrano tanto il profitto per il privato quanto il danno per lo Stato; l'assenza di tali elementi determina la necessaria qualificazione delle condotte fraudolente come ipotesi di truffa tentata e non consumata.

Il reato di frode fiscale assorbe il reato di truffa ai danni dello Stato per il principio di consunzione.

Il legislatore – nel disegnare le fattispecie penali tributarie – ha inteso anticipare la tutela penale a quei comportamenti che danno vita a dichiarazioni fiscali non rispondenti al vero: per questo i delitti contemplati dal D.lgs. 74/2000 sono costruiti quali reati di mera condotta, in rapporto di specialità rispetto alla truffa dal momento che sono caratterizzati da una particolare modalità di artificio, consistente appunto nell'annotazione o emissione di fatture false, ovvero nel predisporre comunque un falso impianto contabile.

Non solo la condotta, del resto, ma tutti gli ulteriori elementi costitutivi del delitto di truffa trovano precisa corrispondenza nello schema normativo dei delitti tributari: l'evento di danno patrimoniale ai danni dello Stato contemplato nell'art. 640 co. 2 n. 1 c.p., infatti, non è affatto espunto dalla fattispecie tributaria, ma diviene l'oggetto del dolo specifico, consistente nel "fine di evadere le imposte". Se dunque il reato tributario si consuma a prescindere dall'effettiva verifica del danno nei confronti dello Stato, dovrà comunque essere presente la finalità di cagionare un tale danno, attraverso la predisposizione, da parte del contribuente, di un particolare sistema fraudolento atto ad ingannare l'erario.

In nome del principio di specialità, troverà pertanto applicazione la sola fattispecie tributaria, che peraltro è corredata da una cornice sanzionatoria più elevata.

(*) Art. 61. n.5) c.p.: «l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa»

Art. 2 legge 23 dicembre 1986, n. 898. Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Come modificato dall'art. 6 del D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75).

1. Chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. *La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a 100.000 euro.* Quando la somma indebitamente percepita è inferiore ad un decimo del beneficio legittimamente spettante, e comunque non superiore a lire venti milioni si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detto Fondo, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

Art. 640-ter c.p. - Frode informatica (come modificato dall'art. 2, lettera c) del D.lgs. 184/2021.

«Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7».

Per “sistema informatico” deve intendersi l'hardware (insieme degli elementi costituenti l'unità centrale di elaborazione) ed il software (insieme dei programmi che permettono all'elaboratore centrale di effettuare operazioni), nonché gli altri elementi che arricchiscono le funzionalità ed le utilità di sistema (stampanti, video, scanner, tastiere), che permettono l'attività di elaborazione automatica di dati ed il trattamento automatico delle informazioni, mentre per sistema telematico deve intendersi l'insieme di oggetti, collegati fra loro, che sfrutta principi e tecnologie legati al computer ed alle telecomunicazioni e che presuppone l'accesso dell'utente a banche dati memorizzate su un elaboratore centrale (ad esempio, costituisce un sistema telematico il computer collegato alla

rete telefonica tramite modem).

La condotta di alterazione investe la modalità di funzionamento del sistema informatico o telematico. In particolare, sul punto, va precisato che l'intervento manipolativo può essere tale da modificare gli scopi cui il sistema informatico è destinato, ma il reato ricorre anche quando - pur nel rispetto della destinazione del sistema - sono manipolati i contenuti dello stesso. Diversamente, la condotta alternativa di 'intervento abusivo' è rivolta ai dati, alle informazioni (cioè, per semplificare, ad un insieme di dati) o ai programmi (software) installati nell'hardware. In particolare, va rilevato che l'intervento, per configurare la condotta descritta dalla fattispecie ex art. 640 ter c.p., deve avvenire "senza diritto" e, dunque, non solo in assenza del necessario consenso del titolare dei dati, informazioni e programmi contenuti nel sistema informatico, ma anche secondo una modalità non consentita da norme giuridiche, né da altre fonti. A titolo esemplificativo, può costituire fattispecie del reato di che trattasi la frode realizzata attraverso l'alterazione di registri informatici della P.A., enti pubblici, Autorità di Vigilanza, ecc., per far risultare esistenti condizioni essenziali per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, finanziamenti o per la produzione successiva di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o per modificare dati riferiti alla Società.

Il reato di frode informatica presenta, in breve, la medesima struttura e i medesimi elementi costitutivi del reato di truffa da cui si distingue in quanto l'attività illecita investe non la persona ma un sistema informatico. Nel reato di frode informatica, pertanto, non assume rilevanza - a differenza che nel reato di truffa - il ricorso da parte dell'autore del reato ad artifici o raggiri, ma l'elemento oggettivo dell'alterazione del sistema informatico (e/o dei dati in esso disponibili).

Art. 25 (Come modificato dall'art. 5 del D.lgs. 14 luglio 2020, n.75). **Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione** (Come modificato dal D.L. 92/24 convertito con L. 112/24).

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

La medesima sanzione si applica, quando il reato offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 314-bis e 316 del codice penale.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

Art. 314, primo comma, c.p. Peculato.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

Articolo 314-bis, c.p. Indebita destinazione di denaro o cose mobili (così come introdotto dal D.L. 92/24 convertito con L. 112/24).

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro.

Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio.

Espunto quale reato presupposto dal D.L. 92/24 convertito con L. 112/24, in quanto reato abrogato dalla L. 114/ 2024.

Art 317 c.p. - Concussione. (Legge 69/2015).

«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni».

La qualifica di pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi (es. recapito degli atti giudiziari o attività di messo notificatore per conto di Equitalia o di amministrazioni comunali; concessione finanziamenti agevolati per conto dei Ministeri; riscossione coattiva tributi; etc.).

Il reato di concussione si caratterizza per l'utilizzo indebito da parte del funzionario pubblico dei propri poteri, al fine di costringere il soggetto passivo a riconoscere al funzionario o ad un terzo soggetto un vantaggio di natura economica o personale.

Si ha abuso dei poteri quando gli stessi siano esercitati fuori dei casi previsti da leggi, regolamenti e istruzioni di servizio o senza le forme prescritte, ovvero quando detti poteri, pur rientrando tra quelli attribuiti al pubblico ufficiale, vengano utilizzati per il raggiungimento di scopi illeciti.

La legge 69/2015 include oggi fra i "soggetti attivi" del reato di concussione anche gli "incaricati di un pubblico servizio", prima esclusi dal legislatore sul presupposto (oggi non più condiviso) che questi ultimi non avessero poteri coercitivi tali da "costringere" il privato a dare o a promettere denaro o altra utilità.

L'evento del delitto è rappresentato dalla dazione o promessa indebita di denaro o altre utilità, le quali devono essere entrambe condizionate dalla costrizione del soggetto passivo o di un terzo, anche ignaro di tale coazione, e indebite, ovvero non dovute in tutto o in parte per legge o per consuetudine. Entrambe sono poi da considerarsi, alternativamente, idonee a integrare la fattispecie tipica. Mentre nessun dubbio sussiste sul concetto di denaro, si discute sul concetto di altra utilità. Secondo la giurisprudenza prevalente e parte della dottrina sarebbe questa identificabile solo con i vantaggi che vi potrebbero derivare per il patrimonio o la persona dell'agente, con esclusione quindi dei profitti meramente sentimentali, dei compiacimenti estetici e dei piaceri sessuali. Altri ritengono invece che il concetto di utilità vada inteso in senso più ampio ovvero comprensivo, quindi, di qualsiasi forma di vantaggio o piacere, anche quelli più riprovevoli.

Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione (così modificato dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3)

«Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.».

Il reato di corruzione consiste in un accordo fra un pubblico funzionario e un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo un compenso che non gli è dovuto per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio (corruzione propria) ovvero conforme a tali doveri (corruzione impropria).

Nella corruzione il pubblico ufficiale ed il privato sono in posizione paritaria, diversamente dalla concussione che invece presuppone lo sfruttamento da parte del funzionario della propria posizione di superiorità alla quale corrisponde una situazione di soggezione nel privato. Per tale ragione sia il corrotto che il corruttore sono puniti ex art. 321 c.p.

Il primo, più evidente, segno di differenziazione tra la vecchia e la nuova ipotesi (introdotta dalla legge 190/2012) di “corruzione impropria” è rappresentato dalla soppressione del necessario collegamento dell'utilità ricevuta o promessa con un atto, da adottare o già adottato, dell'ufficio, divenendo quindi possibile la configurabilità del reato anche nei casi in cui l'esercizio della funzione pubblica non debba concretizzarsi in uno specifico atto. L'innovazione pare peraltro avere recepito, in tal modo, gli approdi dell'elaborazione della giurisprudenza di legittimità che, sia pure con riferimento alla corruzione propria, non solo ha attribuito alla nozione di atto di ufficio, intesa dunque in senso lato, una vasta gamma di comportamenti, effettivamente o potenzialmente riconducibili all'incarico del pubblico ufficiale (e quindi non solo il compimento di atti di amministrazione attiva, la formulazione di richieste o di proposte, l'emissione di pareri, ma anche la tenuta di una condotta meramente materiale o il compimento di atti di diritto privato) ma è giunta anche, in plurimi arresti, a prescindere dalla necessaria individuazione, ai fini della configurabilità del reato, di un atto al cui compimento collegare l'accordo corruttivo, ritenendo sufficiente che la condotta presa in considerazione dall'illecito rapporto tra privato e pubblico ufficiale sia individuabile anche genericamente, in ragione della competenza o della concreta sfera di intervento di quest'ultimo, così da essere suscettibile di specificarsi in una pluralità di atti singoli non preventivamente fissati o programmati, ma pur sempre appartenenti al "genus" previsto.

La nuova norma, anzi, pur continuando ad essere formalmente rubricata come “corruzione”, avrebbe in realtà introdotto, secondo alcune prime letture dottrinali, la figura di un vero e proprio “asservimento” del soggetto pubblico ai desiderata del soggetto privato, stante la non necessità di dimostrare appunto un legame tra il compenso ed uno specifico atto di ufficio.

Ai sensi dell'art. 319-bis c.p. (“Circostanze aggravanti”), la pena è aumentata se il fatto di cui alla disposizione precedente ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

In pratica ciò che caratterizza la corruzione e rappresenta la linea di confine tra tali ipotesi e la più grave fattispecie di concussione di cui all'art. 317, risiede nella posizione sostanzialmente paritetica che qualifica il rapporto tra pubblico ufficiale e privato: nelle ipotesi di corruzione i due soggetti raggiungono un accordo senza che nessuno dei due assuma una posizione di prevalenza sull'altro, sicché sono entrambi penalmente responsabili, eccezion fatta per la già citata ipotesi della istigazione alla corruzione non seguita da un atteggiamento adesivo della controparte.

Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. (Legge 69/2015).

«Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.».

Tale fattispecie, connotata come quella di cui all'art. 318 c.p. da un rapporto paritetico tra pubblico ufficiale/ incaricato di un pubblico servizio-corrotto e privato-corruttore, se ne differenzia in virtù del fatto che l'atto richiesto al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio (come previsto dagli artt. 320 e 322 bis c.p.) a fronte della dazione o della promessa di denaro o di altra utilità, risulta contrario ai doveri d'ufficio. In particolare, la condotta può

concretizzarsi in una omissione o in un ritardo nel compimento di un atto di ufficio ovvero nel compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio. Anche in questo caso a nulla rileva che la dazione o la promessa intervengano prima dell'omissione, del ritardo o del compimento dell'atto (corruzione propria antecedente) ovvero dopo (corruzione propria susseguente).

L'atto deve essere contrario ai doveri d'ufficio, ovvero a leggi, regolamenti, istruzioni o ordini legittimamente impartiti, quindi viene ricompreso ogni atto che viola tanto i doveri generici di fedeltà, correttezza ed onestà quanto quelli specificatamente relativi alla trattazione di un determinato affare. Va considerato infine che il codice prevede per la corruzione "propria" una circostanza aggravante speciale (art. 319 bis), applicabile ogni qualvolta il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni, nonché il pagamento o il rimborso di tributi, ovvero, ed è questo l'aspetto certamente più rilevante ai nostri fini, la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Art. 319-ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari. (Legge 69/2015).

«Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena da sei a dodici anni».

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni».

Per quanto riguarda il reato di corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.), si precisa che tale fattispecie non ricorre soltanto in relazione all'esercizio delle funzioni giudiziarie cui è subordinata e allo status di colui che le esercita, ma ha una portata più ampia. Infatti, come precisato dalla Corte di Cassazione, costituisce "atto giudiziario" qualsiasi atto funzionale a un procedimento giudiziario, indipendentemente dalla qualifica soggettiva di chi lo realizza (cfr. Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 15.208 del 25/2/2010, con riferimento alla testimonianza resa in un processo penale).

Ai sensi dell'art. 321 c.p. (Pene per il corruttore), le pene stabilite dalle precedenti disposizioni, in relazione alle fattispecie degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Ai fini dell'applicazione dei reati sopra elencati, ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblico servizio vanno equiparati, in forza del disposto di cui all'art. 322-bis ("Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri") del codice penale, i seguenti soggetti:

- membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Se il reato di corruzione è commesso all'estero, devono essere verificate le condizioni di procedibilità previste in generale dal codice penale per il fatto di reato (ai sensi degli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p.), nonché le ulteriori condizioni previste dall'art. 4 D.lgs. 231/2001 per la procedibilità dell'illecito dipendente da reato commesso all'estero: in tale ipotesi, infatti, la norma in subordina la responsabilità dell'ente a condizioni di procedibilità aggiuntive e speciali rappresentate dal fatto che:

- l'ente a cui viene attribuito l'illecito abbia in Italia la sede principale;
- lo Stato estero già non proceda nei confronti dell'ente; ove sia necessaria la richiesta del Ministro della Giustizia, detta richiesta sia formulata dal ministro anche nei confronti dell'ente e non solo della persona fisica che ha commesso il reato.

La Corte di Cassazione ha stabilito che le sanzioni interdittive previste dal D.lgs.231/2001 possono essere applicate anche nel caso in cui una società sia indagata per la commissione del reato di corruzione “internazionale”, vale a dire in quei casi in cui sono offerti (o promessi) denaro o altre utilità a un pubblico ufficiale straniero per ottenere un atto a vantaggio di un ente che ha la sede (od opera) in uno Stato diverso da quello dell'ordinamento di appartenenza del pubblico ufficiale.

Art. 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità. (Come modificato dall'art. 1 del D.lgs. 14 luglio 2020, n.75).

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.».

L'introduzione (ex legge 190/2012) dell'autonoma figura del reato di concussione per induzione sovverte l'originaria impostazione del Codice Penale che raggruppava in un'unica norma e sottoponeva alla stessa sanzione il «costringere e l'indurre alcuno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità».

Il fatto costitutivo del reato in questo caso è rappresentato dalla coartazione della volontà del privato, che si realizza quando il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, induce il privato a sottostare alle sue richieste.

La nuova formulazione, cui consegue la rimodulazione anche dell'art. 317 c.p., ricalca il consolidato orientamento giurisprudenziale maturato in materia di concussione per induzione abbassando però i limiti edittali massimi e stabilendo la punibilità anche del privato che perfeziona la dazione dell'indebito.

Si noti, peraltro, come, a differenza della concussione, tale reato può essere commesso non solo dal pubblico ufficiale, ma anche dall'incaricato di un pubblico servizio.

Segnala, inoltre, come la nuova fattispecie di reato si collochi su una linea intermedia tra corruzione e concussione o, se si vuole, su una posizione più prossima al reato di corruzione, nel quale, in forza dell'art. 321 c.p., è punito, infatti, anche il soggetto che prometta o corrisponda l'utilità, che a quello di concussione.

Al riguardo, la Corte di Cassazione (Sezioni Unite, sentenza n. 12228 del 14 marzo 2014) ha indicato i principi di diritto da osservare per individuare la linea di confine tra i diversi illeciti, evidenziando che:

i. la differenza tra il reato di concussione (art. 317 c.p.) e quello di induzione indebita a dare o promettere utilità (319-quater c.p.) riguarda i soggetti attivi e le modalità di perseguimento del risultato o della promessa di utilità. Infatti, la concussione consiste nell'abuso costringitivo attuato dal pubblico ufficiale mediante violenza o minaccia di un danno contra ius che determina la soggezione psicologica del destinatario – ma non l'annullamento della sua libertà di autodeterminazione - il quale, senza riceverne alcun vantaggio, si trova di fronte all'alternativa di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o promessa dell'utilità. L'induzione indebita si realizza, invece, nel caso di abuso induttivo del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, con una condotta di persuasione, inganno o pressione morale condiziona in modo più tenue la volontà del destinatario; quest'ultimo, pur disponendo di un margine decisionale più ampio, finisce per accettare la richiesta della prestazione indebita, nella prospettiva di conseguire un tornaconto personale;

ii. i reati di concussione e induzione indebita si distinguono dalle fattispecie corruttive in quanto i primi due delitti presuppongono una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico idonea a determinare la soggezione psicologica del privato, costretto o indotto alla dazione o promessa

indebita, mentre l'accordo corruttivo viene concluso liberamente e consapevolmente dalle parti. Queste si trovano su un piano di parità sinallagmatica, nel senso che l'accordo è in grado di produrre vantaggi reciproci per entrambi i soggetti che lo pongano in essere.

In ogni caso il "crinale" che divide le tre diverse figure di reato (dalla più lieve alla più grave: corruzione – induzione indebita – concussione) appare di non immediata individuazione, risultando impegnativo il compito dell'interprete (specie considerando che, nell'esperienza quotidiana, il comportamento di esplicita intimidazione del privato risulta essere, in definitiva, il meno frequente) di inquadrare nella corretta cornice giuridica il fatto concreto.

Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.

«Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo».

Sono incaricati di un pubblico servizio (art. 358 c.p.) coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio e che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d'ordine o di prestazione di un'attività meramente materiale (es. erogazione servizi di vario tipo sulla base di convenzioni con Ministeri o altri soggetti annoverabili tra le PA che non comportino poteri certificativi).

Art. 321 c.p. – Pene per il corruttore.

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione.

«Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 319».

Il reato è configurabile solo ove l'offerta del privato o la richiesta del pubblico funzionario non vengano accolte dal destinatario. Tuttavia, ove il rifiuto non sia stato immediato e siano incorse trattative poi non sfociate in un accordo, si ritiene configurabile un tentativo di corruzione del quale rispondono entrambi i soggetti.

Nell'istigazione alla corruzione passiva la condotta consiste nell'offrire o nel promettere denaro o altra utilità non dovuti al funzionario. L'offerta o la promessa deve essere seria e concreta ed idonea alla realizzazione dello scopo, tale cioè da indurre il destinatario a compiere o a ritardare un atto dell'ufficio o del servizio ovvero a fare un atto contrario a detti doveri.

L'idoneità dell'offerta va valutata con un giudizio "ex ante" che tenga conto dell'entità del compenso, delle qualità personali del destinatario e della sua posizione economica e di ogni altra connotazione del caso concreto. Ne deriva che il reato è escluso soltanto se manchi l'idoneità potenziale dell'offerta o della

promessa a conseguire lo scopo perseguito dall'autore per l'evidente quanto assoluta impossibilità del pubblico funzionario di tenere il comportamento illecito richiestogli.

Tuttavia, non rileva la tenuità della somma di denaro o del valore della cosa offerta al pubblico ufficiale. Tale tenuità non soltanto non esclude il reato, per la cui consumazione è irrilevante il verificarsi o meno del fine propostosi dall'agente, ma addirittura lo può rendere maggiormente lesivo del prestigio del pubblico ufficiale, ritenuta persona suscettibile di venire meno ai doveri accettando un'offerta anche minima.

Non è necessario che l'offerta o la promessa siano formulate al pubblico ufficiale in via immediata e diretta, essendo allo stesso modo incriminabile la condotta di chi funge da intermediario ed alla cui iniziativa volontaria e cosciente, comunque, è riconducibile la formulazione della proposta illecita.

La sussistenza del reato si ha anche quando il funzionario sia incompetente ad emanare l'atto richiesto, purché egli presti la propria opera nell'ambito dell'ufficio ove debba essere posto in essere l'atto medesimo.

Si richiede per la sussistenza del reato anche la mancata accettazione da parte del pubblico funzionario della promessa o dell'offerta. Se il funzionario accetta la proposta si avrà la fattispecie corruttiva consumata.

Articolo 322-bis c.p. – Peculato, concussione, indebita destinazione di denaro o cose mobili, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Come modificato dal D.L. 92/24 convertito con L. 112/24).

«Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e dei giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi».

5-quinquies) Alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Art. 323 -bis c.p. - Circostanze attenuanti (come modificate dal D.L. 92/24 convertito con L. 112/24).

«Se i fatti previsti dagli articoli 314, 314-bis, 316, 316 -bis, 316 -ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.

Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi».

Art. 323-ter. Causa di non punibilità (introdotta dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3).

Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 353, 353-bis e 354 se, prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili.

La non punibilità del denunciante è subordinata alla messa a disposizione dell'utilità dallo stesso percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore equivalente, ovvero all'indicazione di elementi utili e concreti per individuarne il beneficiario effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo comma.

La causa di non punibilità non si applica quando la denuncia di cui al primo comma è preordinata rispetto alla commissione del reato denunciato. La causa di non punibilità non si applica in favore dell'agente sotto copertura che ha agito in violazione delle disposizioni dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.

Art. 346-bis, c.p. - Traffico d'influenze illecite (così modificato dalla legge 9 agosto 2024, n. 114).

«Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo sfruttando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio».

B. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI - Art. 24-bis D.lgs. 231/2001.

Articolo 24-bis del D.lgs. 231/01 come modificato dalla L. 28 giugno 2024, n. 90-Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici: «Art. 24-bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati).

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.
- 1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
- 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 635-quater.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
- 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
- 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).».

Art. 615-ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (come modificato dalla L. 90/2024).

«Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da due a dieci anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni».

L'oggetto giuridico tutelato dalla norma è, secondo la teoria predominante, il "domicilio informatico".

Per sistema informatico o telematico deve intendersi "un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso

l'utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate - per mezzo di un'attività di "codificazione" e "decodificazione" - dalla "registrazione" o "memorizzazione", per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di "dati", cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (bit), in combinazione diverse, e dalla elaborazione automatica di tali dati, in modo da generare "informazioni", costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l'utente".

Il sistema informatico, dovendo svolgere una funzione - mediante tecnologie informatiche - è dunque tale se gestisce o elabora dati, mentre tutto ciò che, in un sito web o nel mondo dell'informatica, non è capace di gestire o elaborare dati in vista dello svolgimento di una funzione non è "sistema informatico".

La mera copiatura dei contenuti di un sito, realizzata semplicemente dalla visualizzazione del sito senza introduzione nella "memoria interna" del sito o nei programmi che ne consentono il funzionamento, non concreta interazioni con il sistema informatico come definito dalla giurisprudenza; peraltro, si segnala che la norma in questione è stata introdotta al fine di reprimere il fenomeno degli hacker, cosa ben diversa dalla consultazione / visualizzazione / copiatura del contenuto di una pagina web.

A tal riguardo si sottolinea come il legislatore abbia inteso punire l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico tout court, e dunque anche quando ad esempio all'accesso non segua un vero e proprio danneggiamento di dati: si pensi all'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ad un sistema informatico e proceda alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del personal computer altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di file, ma limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

La suddetta fattispecie delittuosa si realizza altresì nell'ipotesi in cui il soggetto agente, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema, nonché, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, qualora il medesimo abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Dirimente ai fini della configurabilità del reato è la presenza o meno delle cd. misure di sicurezza nel sistema informatico / telematico.

Sono tali quelle protezioni (che possono essere apposte sia a livello di apparecchiature (hardware) che di programmi (software) che integrano quei peculiari meccanismi operativi che impediscono un libero accesso al sistema e, quindi, la presa di cognizione di informazioni e dati ivi rinvenibili) a terzi estranei (ad esempio, codice alfanumerico di accesso, chiave di avviamento, eccetera).

L'apposizione di siffatte misure protettive del sistema informatico o telematico costituisce, infatti, l'estrinsecazione della *voluntas excludendi* manifestata dal titolare del relativo *ius*.

L'accesso ad un sistema non protetto, pertanto, risulta atipico e penalmente lecito ma non anche civilisticamente, dovendosi, a tale riguardo, ulteriormente verificare in concreto un danno ingiusto risarcibile ex articolo 2043 CC.

La Corte di Cassazione ha aderito all'orientamento interpretativo estensivo dell'art. 615-ter parte seconda e stabilito la configurabilità del reato "nel caso in cui il soggetto legittimato all'accesso per motivi di servizio o di ufficio s'introduca per motivi diversi".

Art. 617 - quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (così come modificato dalla L. 90/2024).

«Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;
- 2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) abrogato.

Tale norma mira a impedire l'intercettazione fraudolenta, ravvisabile ogniqualvolta l'agente prenda conoscenza delle comunicazioni in maniera occulta e senza essere legittimato.

Per mezzo dell'art. 615 quater c.p., pertanto, sono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, Password o schede informatiche (quali badge o smart card).

Tale fattispecie si configura sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (ad esempio, un operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi.

L'art. 615 quater c.p., inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Risponde, ad esempio, del delitto di diffusione abusiva di codici di accesso, il dipendente di una società autorizzato ad un certo livello di accesso al sistema informatico che ottenga illecitamente il livello di accesso superiore, procurandosi codici o altri strumenti di accesso mediante lo sfruttamento della propria posizione all'interno della società oppure carisca in altro modo fraudolento o ingannevole il codice di accesso.

La Cassazione ha statuito che integra la violazione di cui all'art. 617-quater, comma 2 c.p., la condotta di chi diffonda al pubblico una trasmissione televisiva interna, trasmessa da punto a punto (cd "fuori onda") su un canale riservato a comunicazioni di servizio e intercettata in modo fraudolento. Il caso si riferiva a Striscia la notizia che aveva "intercettato" dei fuori onda e poi trasmessi nel corso della propria trasmissione.

Art. 617-quinquies c.p. - Detenzione, diffusione, installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (così come modificato dalla L. 90/2024).

«Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni»

Tale norma è volta a sanzionare la semplice predisposizione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

La condotta vietata dall'art. 617-quinquies è, pertanto, costituita dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate. Si tratta di un reato che mira a prevenire quello precedente di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni

informatiche o telematiche.

Anche la semplice installazione di apparecchiature idonee all'intercettazione viene punita dato che tale condotta rende probabile la commissione del reato di intercettazione.

Qualora all'installazione faccia seguito anche l'utilizzo delle apparecchiature per l'intercettazione, interruzione, impedimento o rivelazione delle comunicazioni, si applicheranno nei confronti del soggetto agente, qualora ricorrano i presupposti, più fattispecie criminose.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui un dipendente si introduca fraudolentemente presso la sede di un concorrente al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche.

Art. 629, comma 3, (Estorsione) come modificato dalla L. 90/2024

(omissis)

«Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità».

Art. 635-bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (come modificato dalla L. 90/2024).

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato»

L'art. 635-bis non si limita ad ampliare ed integrare la norma sul danneggiamento (art. 635 c.p.), con riguardo ai dati ed ai programmi, ossia alle componenti immateriali di un sistema informatico, ma predispone altresì una tutela rafforzata di tutti i beni informatici, prevedendo un trattamento più rigoroso, sia sotto il profilo sanzionatorio che sotto il profilo della procedibilità, anche di fatti che erano pacificamente riconducibili alla fattispecie tradizionale, in quanto aventi ad oggetto cose materiali: il sistema informatico o telematico, ovvero il supporto materiale delle informazioni.

Oggetto di danneggiamento può essere innanzitutto il sistema informatico, eventualmente collegato a distanza con altri elaboratori, come nel caso dei sistemi telematici e l'aggressione può riguardare tanto il sistema nel suo complesso quanto una o più delle sue componenti materiali, quali il video, la tastiera, etc.

Il danneggiamento, inoltre, può riguardare anche i dati e i programmi informatici nonché le informazioni contenute nel sistema.

L'art. 635 bis richiede che i beni informatici oggetto di aggressione siano «altrui»: il problema del significato da attribuire a tale termine sembra destinato ad

assumere rilevanza pratica proprio in relazione alla nuova figura di danneggiamento informatico, stante la diffusa prassi di procurarsi la disponibilità di hardware e di software attraverso contratti di locazione (anziché di compravendita), solitamente accompagnati dalla contestuale conclusione di un contratto di assistenza e/o manutenzione con lo stesso fornitore.

Il danneggiamento si può attuare nella distruzione e nel deterioramento e nell'inservibilità totale o parziale.

Art. 635-ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (come modificato dalla L. 90/2024).

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3)».

Art. 635-quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (come modificato dalla L. 90/2024).

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato».

Oltre ad essere realizzabile mediante le condotte indicate nell'art. 635-bis, è prevista anche la punibilità di chi introduce o trasmette dati, informazioni o programmi. Tale previsione si è resa necessaria per punire specificamente i danneggiamenti realizzabili anche a distanza mediante *malware* introdotti o fatti circolare in rete.

«Art. 635-quater.1 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (introdotto dalla L. 90/2024).

«Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad

esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici é punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma».

Art. 635-quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (come modificato dalla L. 90/2024).

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3)».

La semplice “condotta” diretta alla commissione del reato, con eccezione di quanto previsto dall’art. 635-bis, è di per sé già punibile non essendo necessario provare che il comportamento del reo raggiunga lo scopo prefissato, venendo quest’ultimo ad influire solo sulla quantificazione della pena.

Il legislatore anticipa la soglia di punibilità al fine di meglio sottolineare e quindi sanzionare tutta una serie di comportamenti illeciti riscontrati in questi anni.

Art. 615-quater c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (così come modificato dalla L. 90/2024).

«Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Procurarsi codici: qualunque comportamento attuato al fine di venire a conoscenza degli stessi.

Riprodurre codici: la creazione di una copia digitale o cartacea o comunque in ogni suo aspetto simile al codice, parola chiave o altro strumento utilizzato.

Diffondere codici: comunicarli ad altre persone.

Comunicare codici: trasmetterli in qualunque modo, verbale o telematico, che non sia prettamente "materiale"

Consegnare codici: darli materialmente a mezzo di consegna di altro supporto informatico o meno (es cartaceo) che li contiene.

Va inoltre ricordato che vi è bisogno, affinché si verifichi una violazione della norma, di un dolo specifico da parte di chi agisce, quello di volere procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno (essenzialmente di natura patrimoniale).

Questo articolo trova ampia applicazione anche nella lotta alla pirateria satellitare, infatti, il modo di operare tipico delle organizzazioni dedite a tale forma di attività è quello di trasmettere e rendere disponibili codici per accedere a programmi a visione condizionata in seguito al pagamento di una somma.

Si ritiene, inoltre, che tra le condotte perseguite rientrino anche quella consistente nell'attivazione di un telefono cellulare clonato su un numero intesto ad altro soggetto, nonché quella di clonazione dei decoder necessari per la ricezione di determinati programmi televisivi trasmessi via satellite.

Art. 615-quinquies c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (così come modificato dalla legge 238/2021).

Abrogato dalla L. 90/2024

Art. 491-bis c.p. - Documenti informatici.

«Se alcuna delle falsità previste nel presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private».

Il capo III del c.p. (all'interno del quale si colloca l'art. 491-bis) s'intitola "Della Falsità in atti" e comprende vari reati di falso, sia in atti pubblici che privati. L'art. 491-bis è stato introdotto per dare ai documenti informatici la stessa rilevanza dei documenti cartacei.

L'introduzione dell'art. 491 bis risponde quindi alla necessità di assicurare una sanzione penale alle diverse forme di falso informatico che non erano riconducibili alle norme sui falsi documentali. Alla nozione "tradizionale" di documento, infatti, il documento informatico risultava essenzialmente estraneo, soprattutto per il fatto di non essere redatto in quella forma scritta alfabetica che caratterizza i documenti tradizionali

Corte di Cassazione: "L'archivio informatico di una P.A. dev'essere considerato alla stregua di un registro (costituito da materiale non cartaceo) tenuto da un soggetto pubblico, con la conseguenza che la condotta del p.u. che, nell'esercizio delle sue funzioni e facendo uso dei supporti tecnici della P.A., confeziona un falso atto informatico destinato a rimanere nella memoria dell'elaboratore, integra una falsità in atto pubblico, a seconda dei casi materiale o ideologica, ininfluente peraltro restando la circostanza che non sia stato stampato alcun documento cartaceo".

Per "documento informatico" deve intendersi – secondo quanto espressamente indicato dall'articolo 1, lett. p) del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (il cd Codice dell'Amministrazione Digitale) - "la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti".

Art. 640-quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

«Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro».

Secondo il legislatore, l'introduzione di tale fattispecie è indispensabile per coprire alcune condotte tipiche che non rientrerebbero nella frode informatica (640-bis).

C. REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA - Art. 24-ter D.lgs. 231/2001.

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere.

«Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più».

I delitti associativi in generale hanno carattere plurisoggettivo, ossia richiedono la partecipazione di almeno tre persone. La partecipazione può essere anche di secondaria importanza, purché il contributo sia apprezzabile, concreto e dotato di effettiva stabilità.

Ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere, è necessaria la predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte dei singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare per l'attuazione del programma criminoso comune.

In altre parole, l'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione allo scopo di commettere più delitti. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato.

La rilevanza penale delle condotte descritte dalla norma appare condizionata all'effettiva costituzione dell'associazione criminosa. Infatti, prima ancora di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione ovvero di semplice partecipazione, la norma ne subordina la punibilità al momento in cui «tre o più persone» si siano effettivamente associate per commettere più delitti. Il delitto di associazione per delinquere si caratterizza quindi per l'autonomia dell'incriminazione rispetto agli eventuali reati successivamente commessi in attuazione del pactum sceleris. Tali eventuali delitti, infatti, concorrono con quello di associazione per delinquere e, se non perpetrati, lasciano sussistere il delitto previsto dall'art. 416 c.p.

Al netto delle considerazioni sopra svolte, la configurazione dei reati associativi come reati-mezzo ha l'effetto di estendere la responsabilità dell'ente ex decreto 231 a una serie indefinita di fattispecie criminose commesse in attuazione del pactum sceleris e non necessariamente incluse nell'elenco dei reati presupposto. Si pensi, ad esempio, alla turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), all'illecita concorrenza con violenza o minaccia (art. 513-bis, c.p.), all'inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.) e alla frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).

L'associazione per delinquere potrebbe anche venire in rilievo in collegamento con il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 Codice dell'ambiente).

Art. 416, commi 6 e 7, c.p. - Associazione per delinquere.

6. «Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica

la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

7. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma».

Il comma 6 punisce l'associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.lgs. 286/1998.

Il comma 7 punisce invece la condotta associativa finalizzata alla commissione dei delitti di prostituzione minorile (art 600-bis), pornografia minorile (art 600-ter), detenzione di materiale pornografico (art 600-quater), pornografia virtuale (art 600-quater.1), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art 600-quinquies), violenza sessuale (art 609-bis), atti sessuali con minorenni (art 609-quater), corruzione di minorenne (art 609-quinquies), violenza sessuale di gruppo (art 609-octies), adescamento di minorenni (art 609-undecies).

Art. 416-bis c.p. - Associazione di tipo mafioso. (Legge 69/2015).

«Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso».

L'art. 416 c.p. disciplina la fattispecie dell'associazione a delinquere tout court che ha per oggetto la condotta dell'associarsi (3 o più persone) allo scopo di commettere più delitti.

La prima differenza da evidenziare risiede nella diversità di scopo delle associazioni previste all'art. 416 e all'art. 416 bis.

L'associazione per delinquere ex art. 416 c.p. agevola la commissione dei c.d. reati-fine, essi solo fonte dei possibili redditi o proventi illeciti, per la cui produzione è allora indispensabile la consumazione di un autonomo e diverso reato; invece, l'associazione di tipo mafioso si qualifica per la possibilità di

produrre per sé reddito o proventi illeciti, come se caratterizzata da una presunzione assoluta di produzione illecita; sicché è l'associazione in sé a rendere le attività (acquisite o gestite) illegali, perché perseguite e realizzate con gli strumenti dell'omertà, dell'intimidazione e della violenza.

Ancora, se l'associazione a delinquere "semplice" postula necessariamente la commissione di un certo reato-fine (nel senso che verrà costituita in funzione della sua commissione e realizzazione), l'associazione di tipo mafioso può anche, in ipotesi, non essere finalizzata alla commissione di delitti, ben potendo avere come scopo il compimento di attività lecite, le quali, però, degradano ad illecite per il solo fatto di esser state compiute dall'associazione medesima.

La tipicità del modello associativo mafioso risiede, quindi, nella modalità attraverso cui l'associazione si manifesta concretamente e non negli scopi che si intendono perseguire. Tali scopi abbracciano solo genericamente "i delitti" comprendendo una varietà indeterminata di possibili tipologie di condotte che possono anche essere costituite da attività in sé lecite. La tipicità dello schema e della struttura del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso va dunque colta nelle modalità in cui esso si manifesta in concreto e non nelle finalità che l'associazione persegue o intende perseguire.

La condotta di partecipazione all'associazione per delinquere è a forma libera, nel senso che il comportamento del partecipe può realizzarsi in forme e contenuti diversi purché si traduca in un contributo non marginale ma apprezzabile alla realizzazione degli scopi dell'organismo. A riguardo si evidenzia, peraltro, che l'ente potrebbe rispondere anche nel caso del c.d. "concorso esterno" nel reato associativo, vale a dire quando il soggetto apicale o sottoposto, fornisce un supporto all'associazione di tipo mafioso pur non prendendo parte al sodalizio criminale.

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 416 bis c.p. non è necessario che siano raggiunti effettivamente e concretamente uno o più scopi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice né, perché si realizzi la condizione di partecipazione dei singoli associati, è necessario che ciascuno utilizzi la forza di intimidazione, né consegua per sé o per altri il profitto o il vantaggio da realizzare attraverso l'associazione, che è contrassegnato dal connotato dell'ingiustizia.

I reati di associazione per delinquere (generica o di stampo mafioso) concorrono con i reati-scopo dell'associazione stessa quali, ad esempio, l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Art. 416-ter c.p. - Scambio elettorale politico-mafioso (nuova versione introdotta dalla Legge 43/2019).

«Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis (da 10 a 15 anni, ndr). La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

La riforma introdotta dalla Legge 43/2019 ha modificato la cornice edittale del "vecchio" art. 416-ter c.p., stabilendo la pena in posizione "parallela" rispetto a quella prevista dall'art. 416-bis c.p. per i partecipi dell'associazione di tipo mafioso; la nuova formulazione, pertanto, vedrà come sanzione per lo scambio illecito politico-mafioso la pena della reclusione da 10 a 15 anni.

Si determina, inoltre, un sensibile ampliamento dei soggetti coinvolti dalla portata repressiva dell'art. 416-ter c.p., estendendo la punibilità nei confronti: di eventuali «intermediari» del politico interessato o dell'appartenente al sodalizio mafioso che si frappongano nel percorso genetico dell'accordo illecito; dei soggetti «appartenenti» alle associazioni di cui all'art. 416-bis c.p.

Si segnalano, infine, due ulteriori innovazioni. 1) la previsione di un'aggravante a effetto speciale che si configura nel momento in cui il politico coinvolto

nello scambio illecito con l'associazione mafiosa sia risultato eletto nella relativa consultazione elettorale (con la possibilità, pertanto, di giungere ad una pena massima edittale di oltre 22 anni); 2) l'introduzione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

«Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605.

Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo».

Il reato si caratterizza come una forma speciale di estorsione, qualificata dal fatto che la modalità intimidatoria utilizzata per commetterlo è rappresentata dalla privazione della persona della libertà.

Art. 74 DPR 309/90 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

«1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo».

Il reato in questione è un'ipotesi particolare del reato associativo di cui all'art. 416 c.p. e si differenzia solo per la speciale natura dei delitti da commettere, che rientrano nelle sue finalità e con cui astrattamente può anche concorrere.

L'associazione per delinquere, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, è realizzata sia dall'unione di più persone che operano, anche in via soltanto parallela, per la realizzazione di profitti con lo spaccio della droga, sia dal vincolo che lega, anche oggettivamente, l'importatore-acquirente, che si adopera per rifornire il mercato, in via continuativa, con la rete di piccoli spacciatori, purché tutti i soggetti abbiano la consapevolezza di agire nell'ambito di una organizzazione, nella quale l'attività dei singoli si integra strumentalmente per la finalità perseguita e purché l'acquirente-rivenditore sia stabilmente disponibile, inoltre, a ricevere le sostanze stupefacenti con tale continuità da proiettare il singolo atto negoziale oltre la sfera individuale, come elemento della complessiva ed articolata struttura organizzativa.

Per la realizzazione del reato in questione non si richiede una vera e propria organizzazione, bastando la concordanza e la convergenza di condotte significativamente integrate in un contesto di stabile e continuativa disponibilità, così da costituire un punto di riferimento e di sicura affidabilità nel progetto di massima d'intermediazione nel concordato traffico di stupefacenti

La giurisprudenza definisce promotore colui che da solo o con altri si faccia iniziatore della "societas sceleris", fondatore colui che partecipa alla sua costituzione e organizzatore chi coordina l'attività degli associati e assicura la funzionalità delle strutture, finanziatore chi investa capitali nel sodalizio con la consapevolezza del fine criminoso; ed infine capo colui che dirige la società o una parte di essa, stante rapporto di superiorità con gli associati.

Cassazione penale: «A base della figura dell'associazione finalizzata a traffici di sostanze stupefacenti (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74) è identificabile un accordo destinato a costituire una struttura permanente in cui i singoli associati divengono - ciascuno nell'ambito dei compiti assunti o affidati - parti di un tutto finalizzato a commettere una serie indeterminata di delitti D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, preordinati alla cessione o al traffico di droga.

Come detto, per la configurazione del reato associativo non è necessaria la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali deducibili dalla predisposizione di mezzi, anche semplici ed elementari, per il perseguimento del fine comune, in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, col contributo dei singoli associati».

Nella giurisprudenza di legittimità è stato altresì precisato che il dolo è dato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione del programma delinquenziale in modo stabile e permanente e che il vincolo associativo può poggiare anche sul rapporto che accomuna, in maniera durevole, il fornitore di droga e gli spacciatori che la ricevono per immetterla nel consumo al minuto, sempre che vi sia la consapevolezza di operare nell'ambito di un'unica associazione e di contribuire con i ripetuti apporti alla realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga.

Art. 407, comma. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.

«Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110».

Sono considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala" o a emissione di gas, strumenti lanciarazzi e le armi ad aria compressa, sia lunghe che corte, escluse quelle destinate alla pesca e quelle per le quali la commissione consultiva di cui al successivo art. 6 escluda, in relazione alle caratteristiche proprie delle stesse, l'attitudine a recare offesa alla persona.

La Commissione citata è denominata "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" ed è istituita presso il Ministero dell'Interno.

D. REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO - Art. 25-bis D.lgs. 231/2001

Art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.

«E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate».

Art. 454. c.p. – Alterazione di monete.

«Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516».

Per “contraffazione” generalmente s'intende la formazione integrale della cosa imitata, con notevole grado di fedeltà. Caratteristica principale della contraffazione è, pertanto, l'imitazione della cosa reale, l'apparenza di genuinità.

L'alterazione ha, invece, come presupposto l'esistenza di una moneta genuina e la sua circolazione legale costante e consiste, attraverso la manomissione, in una modificazione della sostanza o delle caratteristiche formali della moneta, tale da alterarne il valore.

Sia nella fattispecie di cui all'art. 453 c.p. che in quella di cui all'art. 454 c.p. il legislatore ha inteso punire sia il soggetto che pone in essere la contraffazione o l'alterazione; sia colui che, in concerto con chi abbia proceduto alla contraffazione o alterazione o con un suo intermediario, metta in circolazione in qualsiasi modo le monete così contraffatte o alterate; sia, infine, colui che, al fine di metterle in circolazione, le procuri presso il soggetto che le ha contraffatte o alterate o presso un suo intermediario.

Art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.

«Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle Pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà».

La Corte di Cassazione ha affermato che la fattispecie criminosa di cui all'art. 455 c.p. si sostanzia in una vera e propria forma di ricettazione.

L'elemento psicologico del reato in questione consiste nella finalità di mettere in circolazione la falsa moneta, ricevuta in mala fede, a tanto consegue che, da un lato, non può ravvisarsi *dolus "in re ipsa"*, dall'altro, esso può essere desunto solo da elementi sintomatici, gravi e convergenti, idonei a rappresentare, in

modo inequivoco, l'intenzione di mettere in circolazione la banconota.

Tra gli elementi da valorizzare, in particolare, vi sono: a) il numero ed il valore delle false monete detenute; b) il tempo intercorso tra la ricezione e la spendita delle stesse; c) lo scopo della conservazione e della mancata consegna all'autorità. Ne consegue, ad esempio, secondo la giurisprudenza di legittimità, che non può dirsi illogica la motivazione della sentenza di condanna che valorizza il numero delle false banconote, oltre che il difetto di una qualsiasi indicazione, da parte dell'imputato, circa la provenienza ed un qualunque diverso e lecito fine della detenzione: tali elementi vanno ritenuti sintomatici e convergenti a riconoscere il dolo proprio del reato in esame.

Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.

«Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.».

Art 459 c.p. - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.

«Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali».

Art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.

«Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00».

Art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

«Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione».

Art. 464, comma 1, c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

«Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516».

Art. 464, comma 2, c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

«Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo».

Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali e contraffazione, alterazione o uso di

marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.

«Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale».

Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

«Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale».

Il reato si configura mediante la contraffazione, l'alterazione o anche il solo uso sia di marchi o segni distintivi delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, sia di brevetti, disegni o modelli industriali.

Quanto all'oggetto della contraffazione o alterazione, devono intendersi:

- per marchio e segni distintivi, gli elementi indicatori della provenienza del prodotto contrassegnato o della titolarità dell'opera dell'ingegno;
- per brevetto, l'attestato della riferibilità di una nuova invenzione o scoperta industriale a un determinato soggetto, cui lo Stato concede il diritto di esclusiva nello sfruttamento dell'invenzione stessa;
- per “disegni” e “modelli”, da intendersi, ai fini dell'art. 473 cod. pen., come 'brevetti per disegni e modelli', gli attestati di concessione relativi ai brevetti per modelli industriali ed ai brevetti per disegni e modelli ornamentali.

La condotta rilevante di falsificazione si sostanzia nelle sue plurime forme della contraffazione, dell'alterazione e dell'uso.

La contraffazione si realizza quando il marchio o gli altri segni distintivi vengano riprodotti abusivamente, più o meno pedissequamente, nei propri elementi essenziali, per essere apposti su prodotti affini non genuini in modo idoneo a confondere i consumatori sulla loro provenienza.

La condotta affine di alterazione, si manifesta nella modificazione parziale di un marchio genuino tale, comunque, da generare confusione con l'originario.

L'uso, infine, costituisce un'ipotesi residuale, destinata a ricomprendere tutti i casi di impiego commerciale o industriali di segni contraffatti o alterati da altri.

Ai fini dell'integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa all'esame, si precisa che:

- l'autore della condotta illecita deve avere consapevolezza che gli strumenti e segni di riconoscimento protetti dalla norma siano stati depositati, registrati, brevettati nelle forme di legge e la volontarietà della condotta di falsificazione;
- è necessario che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

La tutela prevista per le fattispecie di cui agli artt. 473 e 474 c.p. deve ritenersi limitata, secondo le interpretazioni giurisprudenziali ai soli marchi registrati. La registrazione rappresenterebbe, pertanto, il presupposto della condotta.

L'interesse giuridico tutelato dalla norma dell'art. 473 c.p. (in piena coincidenza con quello dell'art. 474 c.p.) è la "pubblica fede" in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione, e non l'affidamento del singolo, sicché non è necessario per integrare il reato che sia realizzata una situazione tale da indurre il cliente in errore sulla genuinità del prodotto.

Al contrario, il reato può sussistere - se la contraffazione sia oggettivamente realizzata - anche se il compratore è stato messo a conoscenza dallo stesso venditore della non autenticità del marchio. Nell'ipotesi di cui all'art. 473 c.p., inoltre, non è neppure necessario per la ricorrenza del reato che il marchio contraffatto raggiunga il consumatore individuale, in quanto la condotta sanzionata consiste nella contraffazione o alterazione, ovvero nell'uso del marchio o del segno distintivo contraffatto o alterato da altri, e detto uso non necessariamente si identifica con la cessione al consumatore potendo realizzarsi in una fase anteriore alla collocazione sul mercato del prodotto recante il marchio contraffatto.

Per contraffazione deve intendersi la condotta tesa a far assumere al marchio falsificato qualità tali da ingenerare confusione sull'autentica provenienza del prodotto, con possibile induzione in inganno dei consumatori. Non è necessaria una perfetta identità tra il marchio originale ed il marchio contraffatto, essendo per contro sufficiente che la falsificazione investa gli elementi essenziali del marchio, in maniera comunque idonea a trarre in inganno, non essendo invece punibili il falso grossolano, innocuo o inutile. Il falso grossolano viene posto in essere quando la falsità sia immediatamente percepibile *icto oculi*, senza la possibilità di far cadere in errore alcuno.

L'alterazione, invece, dovrebbe consistere nella modificazione parziale di un marchio genuino.

La norma in oggetto (art. 473 c.p.) tutela una versione commerciale della fede pubblica, la cui violazione porta con sé una potenziale lesione della fiducia dei consumatori riposta in quei mezzi simbolici di pubblico riconoscimento che, come il marchio, contraddistinguono i prodotti industriali e le opere dell'ingegno nella loro circolazione.

Venendo all'elemento soggettivo, viene richiesto il dolo generico, consistente nella volontà della falsificazione, unitamente alla consapevolezza dell'avvenuta registrazione del marchio, del brevetto, del disegno o del modello industriale.

L'oggetto materiale delle condotte sono sempre i marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati e sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale o intellettuale.

E. REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO. Art. 25-bis.1. D.lgs. 231/2001

Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio.

«Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032,00».

Il bene giuridico tutelato dalla norma è, principalmente, il libero esercizio e il normale svolgimento dell'industria e del commercio, il cui turbamento influisce sull'economia pubblica. In ordine alla configurabilità del delitto va ribadito che disposizione riguarda qualunque attività svolta in forma imprenditoriale e che è diretta a punire le condotte di concorrenza attuate con atti di coartazione, quali, ad esempio, continue minacce e violenze esercitate sulle imprese rivali, anche con storno del personale, allo scopo di eliminarle dal mercato.

Essendo è reato di pericolo, è del tutto irrilevante la mancanza di un concreto effetto della condotta sul piano dei rapporti commerciali, bastando a integrarlo il solo compimento, con modalità violente o minacciose, di atti di concorrenza.

Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio.

«Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103,00».

Nel reato di cui all'art. 515 c.p. il disvalore della condotta è individuato nell'attitudine ingannatoria dei segni contraffatti, che rappresentano elemento di turbativa nella scelta dei consumatori. La norma intende pertanto tutelare l'affidabilità che il pubblico ripone nei segni di riconoscimento.

Il reato di frode nell'esercizio del commercio è regolato all'art. 515, capo II del titolo VIII del libro II del codice penale e rientra tra i delitti contro l'economia pubblica. E' posto a tutela della libertà, della produzione e dello scambio, nonché della fiducia nell'esercizio delle attività commerciali. Esso si configura ogniqualvolta in un'attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico viene consegnata all'acquirente una cosa mobile per un'altra ovvero diversa per origine, provenienza, qualità, quantità, da quella dichiarata o pattuita.

Nello specifico, la diversità per "l'origine" del prodotto riguarda il luogo geografico di produzione di cose che, nella mente dei consumatori, ricevono un particolare apprezzamento proprio per essere prodotte in una determinata zona o regione. La diversità per "provenienza" consiste nell'utilizzare nella confezione di un bene l'attività di un'azienda diversa da quella che lo contraddistingue. La difformità per "qualità" si ha quando tra la cosa dichiarata o pattuita e quella consegnata vi sia un divario di pregio o di utilizzabilità, mentre la "quantità" investe il peso, la misura o il numero.

L'elemento soggettivo del reato è caratterizzato dal dolo generico, cioè dalla consapevolezza e volontarietà del venditore di cedere al pubblico un prodotto diverso da quello stabilito. Il soggetto attivo, non si identifica soltanto nel titolare di una ditta o di un esercizio commerciale, ma può investire anche i dipendenti, i familiari, il rappresentante o il socio. Dunque, non è richiesta la qualità esclusiva di commerciante, ma è sufficiente che l'attività delittuosa si espliciti nell'esercizio di un atto obiettivamente commerciale. Può essere soggetto attivo anche il privato agricoltore o l'artigiano che vende i suoi prodotti direttamente al consumatore. La persona offesa dal delitto è l'acquirente, ma talvolta il reato può presentare natura plurioffensiva, ledendo in questo caso sia gli interessi del produttore sia dell'acquirente-consumatore.

Il reato di cui all'art. 515 c.p. tende a confondersi con il reato di truffa, alla luce del loro nucleo in comune, ossia la lesione dell'altrui fiducia tramite condotte

fraudolente. Il confine tra questi due delitti è spesso sottile, in quanto possono venire entrambi in rilievo in situazioni simili. La principale differenza risiede nella diversa gravità delle condotte descritte nelle due norme: il reato di truffa è senza dubbio più grave, in quanto implica uno o più atti compiuti al preciso fine di far cadere in errore l'altro contraente. Tale condotta deve essere necessariamente realizzata mediante un comportamento volto a far sembrare vera una falsa rappresentazione della realtà e quindi, creare un'errata convinzione per il consumatore. Il delitto ex art. 515 c.p. differisce dalla truffa ex art. 640 c.p. per il fatto che, per quest'ultimo l'inganno deve porsi come causa determinante del consenso della vittima, mentre nella frode in commercio l'inganno si realizza nella fase successiva alla conclusione del contratto. Nella truffa l'inganno dipende sempre da artifici o raggiri usati dall'agente, mentre per la frode in commercio questi elementi non sono necessari.

Siffatto delitto si differenzia altresì dai reati contro il patrimonio, perché aggredisce gli interessi economici di una cerchia indeterminata di persone e riflette la lesione dell'interesse patrimoniale del privato in una dimensione più generale. Ciò che il legislatore ha cercato di impedire è il malcostume commerciale pericoloso per la massa dei consumatori. Infatti, la mancanza del minimum di probità e lealtà che è indispensabile nello scambio dei beni, produce sfiducia e rallentamento negli affari e, di conseguenza, ostacola lo sviluppo del commercio non solo nel mercato interno, ma anche nel campo internazionale, specie ai fini della concorrenza.

Attualmente sta aumentando sempre di più, nella pratica commerciale, il fenomeno di detenere all'interno delle cucine dei ristoranti prodotti congelati o surgelati. Questo pone il problema di stabilire se la detenzione di prodotti diversi da quelli indicati nella lista delle vivande, configura il delitto di frode nell'esercizio commerciale nella forma consumata o tentata.

Secondo un primo orientamento non si prospetta il reato di tentata frode nella semplice detenzione di alimenti congelati. In tal caso, infatti, in assenza di ulteriori elementi circostanziali, non è individuabile una condotta idonea e diretta alla conclusione di un'intesa contrattuale.

Al contrario, un altro orientamento ritiene che, la mera detenzione di prodotti surgelati possa integrare il reato in questione. Alla base di tale indirizzo, si osserva che la detenzione è di per sé rilevatrice della volontà di consegnare una cosa diversa da quella pattuita, infatti il menù presentato al cliente equivale ad una proposta contrattuale. Di recente, Cassazione si è pronunciata sul punto con una decisione, con la quale ha statuito che la detenzione di prodotti congelati o surgelati, integra il reato di tentata frode in commercio, poiché siffatto comportamento dimostra la volontà dell'esercente di consegnare ai clienti una cosa diversa da quella pattuita.

Alla luce di questi principi, in un caso di specie, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna di due ristoratori alla pena di due mesi di reclusione ed euro 80 di multa per avere compiuto in concorso fra loro nel proprio ristorante, atti idonei diretti a vendere al pubblico cibo congelato come pesce fresco, non riuscendo però nel tentativo, per cause indipendenti dalla loro volontà. Nello specifico, i due ristoratori non avevano informato la clientela, di detenere e servire pesce scongelato/surgelato, mancando qualsiasi indicazione in tal senso sul menù. Per vero, inutile è stato per i ristoratori lamentare la violazione e la falsa applicazione del reato di frode nell'esercizio del commercio nella forma tentata, sottolineando che la condotta descritta nel capo d'imputazione non era stata riscontrata, poiché non era stato dimostrato che nel menù fosse specificato che i prodotti serviti erano freschi. La sola circostanza provata era quella che nel locale vi fosse anche pesce fresco, la cui presenza, secondo gli imputati, escludeva la sussistenza del tentativo di frode in commercio. La Corte di Cassazione ha specificato che il nucleo essenziale della condotta contestata, risiede non nella mancata specificazione nel menù che i prodotti erano freschi, ma piuttosto nella circostanza che non era stato chiarito che alcuni alimenti posti in vendita erano congelati. Ad avviso della Suprema Corte tale circostanza è di per sé idonea a smentire il dato che, rispetto ad altri alimenti pure indicati nel menù e, quindi, parimenti proposti in vendita nel locale, non era specificato che si trattava in realtà di prodotti congelati e non freschi, il che, è sufficiente a integrare il tentativo di frode in commercio in ordine a tali alimenti.

È possibile concludere osservando che nel reato di frode in commercio di cui all'art. 515 c.p. l'interesse protetto si identifica nell'esigenza di tutelare i protagonisti del mercato, sia nella qualità di consumatori, sotto il profilo dell'affidamento negoziale, sia nella qualità di produttori e i commercianti, riguardo al leale e corretto svolgimento del mercato in termini concorrenziali.

Il bene giuridico tutelato si sostanzia quindi nella correttezza negli scambi commerciali.

Quello che si vuole punire è dunque l'intralcio che un clima generale di diffidenza arrecherebbe agli scambi, con il conseguente turbamento del sistema economico nazionale

Il singolo atto contrattuale, che sostanzia la frode, viene in rilievo non di per sé, ma come elemento idoneo a turbare il sistema di scambi commerciali, inficiando la fiducia che gli operatori devono riporre nelle controparti contrattuali.

L'acquirente potrebbe addirittura ottenere vantaggi economici dalla ricezione di aliquid pro alio, ma questo non sposta la questione, poiché "una volta realizzato il tipo legale in tutti i suoi estremi, la disonestà commerciale sarà chiaramente documentata; e non sarà certo il bilancio patrimoniale della vicenda delittuosa, magari chiusasi in attivo per l'acquirente, a cancellarla o anche solo a scalfirla

In base alla formulazione della norma i soggetti attivi possono essere non solo i titolari di imprese commerciali ma anche i loro familiari, i commessi o i dipendenti.

L'indicazione che la condotta deve avvenire "nell'esercizio di un'attività commerciale" porterebbe ad escludere il singolo atto di commercio, essendo necessaria, se non una vera e propria professionalità dell'attività, quanto meno una reiterazione abituale degli atti di commercio.

Il reato in esame si perfeziona con la consegna della cosa mobile. Ma per consegna non deve intendersi solo la traditio della cosa, bastando anche la mera dazione del documento che la rappresenta (lettera di vettura, polizza di pegno) quando le norme civilistiche o gli usi commerciali equiparano la consegna del documento alla traditio.

Art. 517-ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

«Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale».

La norma in commento configura una particolare ipotesi di ricettazione del marchio contraffatto.

Difatti tale disposizione trova applicazione solamente al di fuori dei casi di cui agli artt. 473 e 474, nonché al di fuori delle ipotesi di concorso di persone negli stessi.

Ad ulteriore protezione dei marchi e dei segni distintivi, viene qui prevista la punibilità di chi semplicemente fabbrichi o adoperi i beni utilizzando il marchio contraffatto, con la consapevolezza dell'avvenuta registrazione dello stesso.

Mentre per i reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p. è necessaria la materiale contraffazione o alterazione dell'altrui marchio o segno distintivo che siano tali da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento, nel reato previsto dall'art. 517 ter c.p., che tutela esclusivamente il patrimonio del titolare della proprietà industriale, è contemplata l'ipotesi di prodotti realizzati ad imitazione di quelli con marchio altrui, ovvero quella di fabbricazione, utilizzazione e vendita di prodotti "originali" da parte di chi non ne è titolare.

La giurisprudenza ha indicato che si può intendere l'attività di contraffazione, in tema di marchi, come quelle operazioni che «fanno assumere al marchio falsificato caratteristiche tali da ingenerare confusione sulla autentica provenienza del prodotto, con possibile induzione in inganno dei compratori», mentre

l'alterazione può essere considerata come una più semplice modificazione parziale di un marchio registrato, che viene ottenuta mediante l'eliminazione o aggiunta di elementi costitutivi marginali, in cui, peraltro, possono anche essere incluse le condotte di imitazione di marchi genuini. La stessa giurisprudenza, peraltro, ritiene comunque che in entrambe le condotte esposte l'imitazione che si pone in essere debba essere di un elevato livello, in mancanza del quale, si ritiene, non può esserci lesione della buona fede del consumatore, bene che la norma mira a tutelare.

Per il caso dei brevetti, invece, la giurisprudenza considera integrata la condotta di "contraffazione" non solo quando c'è una «riproduzione pedissequa del prodotto o del procedimento per i quali è stato concesso il brevetto» ma anche quando solamente non sia presente una «idea inventiva priva del carattere di concreta novità» e che si limiti a «riprodurre mediante soluzioni banali e ripetitive la struttura generale oggetto del brevetto, non apportando alcun elemento di concreta novità».

In relazione, invece, al significato di uso di marchi, segni distintivi o brevetti contraffatti, deve intendersi l'apposizione del marchio o del segno distintivo su un determinato prodotto, ovvero lo sfruttamento dell'opera dell'ingegno tutelata da brevetto.

Art. 517-quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

«Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari».

L'illecito descritto è un'ipotesi speciale del più generico reato di cui all'art. 517 del codice penale - vendita di prodotti industriali con segni mendaci. In particolare, la specialità della nuova fattispecie sanzionatoria sta nell'oggetto materiale, costituito unicamente da prodotti agroalimentari con denominazione qualificata e tutelata.

Ciò implica che i predetti prodotti siano accompagnati da denominazioni di vendita riconosciute formalmente da leggi interne, convenzioni internazionali o regolamenti comunitari. Sotto il profilo della condotta sanzionata, essa è relativa a un ben preciso *modus agendi*: un comportamento (al contrario del più generico divieto ex art. 517 c.p. di qualsivoglia abuso o speculazione che possa indurre l'acquirente in errore) che riguarda dichiarazioni false in relazione ad indicazioni geografiche o denominazioni d'origine.

Il secondo comma equipara poi alla condotta descritta sopra anche l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita, la vendita o l'immissione in commercio dei medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte al fine di trarne un ingiusto profitto.

Art. 513 bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza.

«Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici».

La norma mira a sanzionare quelle forme d'intimidazione che tendono a controllare o comunque a condizionare le attività commerciali, industriali o produttive.

Seppur le condotte prese in considerazione sono quelle tipiche delle imprese mafiose, possono rilevare a livello penale anche condotte integranti il reato di cui al 513-bis poste in essere da imprenditori non legati a sodalizi criminali.

Il reato si configura come proprio e può essere compiuto da chiunque compia gli atti di violenza o minaccia nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva.

Per rivestire la qualifica di soggetto attivo non è comunque necessario che il soggetto sia imprenditore ai sensi del codice civile, essendo la formula idonea a ricomprendere chiunque svolga attività "produttive", purché tale attività non sia stata posta in essere una tantum.

Il reato si perfeziona nel momento in cui si pongono in essere gli atti di violenza o minaccia, senza che sia necessaria la reale intimidazione della vittima né un'alterazione degli equilibri di mercato.

Quanto alle fattispecie concrete integranti gli estremi del delitto di cui all'art. 513bis c.p., la giurisprudenza ha interpretato estensivamente la condotta ivi prevista, rinvenendo gli estremi del reato anche negli accordi collusivi tra più imprese finalizzate all'aggiudicazione di gare di appalto ai danni di altri concorrenti che venivano scoraggiati dal presentare offerte competitive in base alla forza d'intimidazione che le altre imprese riuscivano ad esercitare.

Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali.

«Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474».

Il reato si configura mettendo in vendita o comunque in circolazione prodotti con segni alterati o contraffatti tali da cagionare un nocumento all'industria nazionale. Non si richiede che i marchi e i segni distintivi siano registrati.

Anche questo delitto rientra nella grande famiglia dei reati comuni, potendo essere commesso da chiunque.

L'azione delittuosa può ricadere solo sui prodotti industriali e non anche sulle opere dell'ingegno. L'elemento oggettivo è integrato dalla messa in vendita o in circolazione di prodotti industriali falsi ed è, pertanto, caratterizzato da qualsiasi comportamento che sia capace di immetterli in concreto nel mercato.

Per l'integrazione dell'elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico e cioè, la coscienza e volontà della immissione dei falsi prodotti industriali nel mercato, accompagnate dalla consapevolezza che da ciò, potrebbe derivare un grave danno all'economia del Paese.

L'evento di danno, come si può notare, deve riferirsi all'economia dello Stato italiano. Non entrerà, pertanto, nel fuoco di tiro dell'articolo una condotta che abbia provocato danni al sistema economico di uno Stato estero.

Tale fattispecie, ad oggi, non risulta essere stata applicata.

Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

«Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032,00».

La norma risponde all'esigenza di tutelare la correttezza e la buona fede nel commercio di generi alimentari. La condotta deve pertanto riguardare generi alimentari destinati all'alimentazione umana.

F. REATI SOCIETARI - Art. 25-ter D.lgs. 231/2001 (come modificato dal D.lgs. 19/2023)

Art. 25-ter (Reati societari). - 1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote; b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; c) (.); d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'art. 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote; e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'art. 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote; f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'art. 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote; g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'art. 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'art. 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'art. 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'art. 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'art. 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote; n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'art. 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'art. 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote; p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'art. 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote; q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'art. 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote; r) per il delitto di aggrottaggio, previsto dall'art. 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'art. 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'art. 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'art. 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2; s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo».

Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali. (Legge 69/2015).

«Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

Art. 2621-bis c.c. Fatti di lieve entità. (Legge 69/2015).

«Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e

delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale».

Art. 2621-ter c.c. - Non punibilità per particolare tenuità. (Legge 69/2015).

«Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis».

Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali delle società quotate. (Legge 69/2015).

«Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

La Legge 27 maggio 2015 n. 69 rivede l'impianto delle responsabilità penali in materia societaria. In particolare, gli articoli 9, 10 e 11 del provvedimento riformano la disciplina del codice civile in materia di falso in bilancio.

Rispetto alla disciplina previgente, la riforma della legge 69/2015 distingue tra falso in bilancio di società non quotate e falso in bilancio di società quotate, sanzionando entrambe le fattispecie come delitto. È prevista, inoltre, per le società non quotate, una ipotesi attenuata del reato nonché uno specifico caso di non punibilità per lieve entità dell'illecito.

Il falso in bilancio in società non quotate prevede che le false comunicazioni sociali, attualmente sanzionate come contravvenzione, tornino ad essere un

delitto, punito con la pena della reclusione da 1 a 5 anni. Nulla cambia in relazione ai soggetti in capo ai quali la responsabilità è ascritta (amministratori, direttori generali, dirigenti addetti alla predisposizione delle scritture contabili, sindaci e liquidatori).

Nel nuovo articolo 2621 c.c, la condotta illecita consiste nell'espone consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero od omettere consapevolmente fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore; per il reato è confermata la procedibilità d'ufficio (salvo nelle ipotesi in cui il fatto sia di lieve entità). Stante il limite di pena, nelle indagini su tale delitto non sarà possibile disporre le intercettazioni.

Oltre al passaggio da contravvenzione a delitto, i principali elementi di novità del nuovo reato falso in bilancio di cui articolo 2621 del codice civile sono i seguenti: scompaiono le soglie di non punibilità (previste dal terzo e quarto comma dell'articolo 2621); è modificato il riferimento al dolo (in particolare, permane il fine del conseguimento per sé o per altri di un ingiusto profitto, ma viene meno "l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico" mentre è esplicitamente introdotto nel testo il riferimento alla consapevolezza delle falsità esposte); è eliminato il riferimento all'omissione di "informazioni" sostituito da quello all'omissione di "fatti materiali rilevanti" (la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene); è introdotto l'elemento oggettivo ulteriore della "concreta" idoneità dell'azione o omissione ad indurre altri in errore. Il riferimento dell'articolo 2621 del codice civile alle modalità del falso - ovvero al fatto che debba essere "concretamente idoneo a indurre altri in errore" - pare collegata alla scomparsa delle soglie di punibilità nonché alla previsione delle ipotesi di lieve entità e particolare tenuità (di cui ai nuovi articoli 2621-bis e 2621-ter del codice civile).

I fatti di lieve entità. L'articolo 10 introduce nel codice civile due nuove disposizioni dopo l'articolo 2621: gli articoli 2621-bis (Fatti di lieve entità) e 2621-ter (Non punibilità per particolare tenuità). L'articolo 2621-bis disciplina l'ipotesi che il falso in bilancio di cui all'articolo 2621 sia costituito da fatti "di lieve entità", salvo che costituiscano più grave reato. Tale fattispecie, punita con la reclusione da sei mesi a tre anni (fatta salva la non punibilità per particolare tenuità del fatto), viene qualificata dal giudice tenendo conto: della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Analoga sanzione si applica - in base al secondo comma del nuovo articolo 2621-bis - anche nel caso in cui le falsità o le omissioni riguardino società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 della legge fallimentare (Rd 267/1942). In tal caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale. La sanzione ridotta prevista per le specifiche tipologie di società più piccole costituisce pertanto una presunzione assoluta, introdotta direttamente dalla legge, circa la sussistenza del fatto di lieve entità e l'applicabilità della relativa sanzione.

La non tenuità dell'illecito. Il nuovo articolo 2621-ter del codice civile prevede che, ai fini della non punibilità prevista dall'articolo 131-bis del codice penale per particolare tenuità dell'illecito, il giudice valuti, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori dal falso in bilancio di cui agli articoli 2621 e 2621-bis. La disposizione introdotta dall'articolo 2621-ter deroga, quindi, ai criteri generali sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto, previsti dall'articolo 131-bis del codice penale. Occorre valutare quali siano gli effetti del nuovo obbligo per il giudice di valutare "in modo prevalente" l'entità del danno, rispetto agli altri profili indicati dall'articolo 131-bis c.p. (es. le modalità della condotta). In base agli articoli 2621, 2621-bis e 2621-ter del Cc, pertanto, in presenza di condotte concretamente idonee a indurre altri in errore nelle comunicazioni sociali relative a società non quotate, si potrà avere: a) l'applicazione della pena della reclusione da uno a cinque anni; b) l'applicazione della pena da sei mesi a tre anni se, in presenza delle citate condotte, i fatti sono di lieve entità, tenuto conto di una serie di elementi oppure per le società di minori proporzioni; c) la non punibilità per particolare tenuità in base alla valutazione del giudice, prevalentemente incentrata sull'entità del danno.

Le false comunicazioni. L'articolo 11 della legge 69 modifica anche l'articolo 2622 del codice civile, attualmente relativo alla "fattispecie di false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori". Tale fattispecie viene sostituita dal delitto di "false comunicazioni sociali delle società quotate", individuate dal nuovo articolo 2622, primo comma, come le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato

regolamentato italiano o di altro Paese della UE. L'aumento della pena, nel massimo, da quattro ad otto anni previsto dalla nuova fattispecie rende possibile nelle relative indagini l'uso delle intercettazioni. Anche qui, i soggetti attivi del reato sono gli stessi di cui all'attuale articolo 2622 ovvero amministratori, direttori generali, dirigenti addetti alla predisposizione delle scritture contabili, sindaci e liquidatori, con la differenza che qui si tratta di ruoli ricoperti in società quotate.

La condotta illecita per il falso in bilancio nelle società quotate consiste nell'espone consapevolmente fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore sulla situazione economica della società. I principali elementi di novità del nuovo falso in bilancio delle società quotate di cui articolo 2622, primo comma, del codice civile - che parzialmente coincidono con quelli di cui all'articolo 2621 - sono i seguenti: la fattispecie è configurata come reato di pericolo anziché (come ora) di danno; scompare, infatti, ogni riferimento al danno patrimoniale causato alla società; le pene sono aumentate (reclusione da tre a otto anni, anziché da uno a quattro anni); scompaiono, come nel falso in bilancio delle società non quotate, le soglie di non punibilità (previste dai commi 4 ss. del previgente art. 2622); è anche qui modificato il riferimento al dolo (permane il fine del conseguimento per sé o per altri di un ingiusto profitto, ma viene meno "l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico" mentre è esplicitamente introdotto nel testo il riferimento alla consapevolezza delle falsità esposte); è eliminato il riferimento all'omissione di "informazioni", sostituito da quello all'omissione di "fatti materiali rilevanti" (la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene); è introdotto, come nell'articolo 2621, l'elemento oggettivo ulteriore della "concreta" idoneità dell'azione o omissione ad indurre altri in errore.

La responsabilità amministrativa delle società. Infine, l'articolo 12 modifica l'articolo 25-ter del decreto legislativo 231 del 2001 (responsabilità amministrativa delle persone giuridiche), il quale reca una disciplina dei criteri di imputazione della responsabilità degli enti valevole per i reati societari. La disposizione interviene sui criteri soggettivi d'imputazione della responsabilità e sull'applicazione delle sanzioni pecuniarie alle società (per quote). La norma, nella formulazione prima vigente, limitava per i reati societari la cerchia dei possibili autori del fatto a soggetti che ricoprono specifici ruoli nella compagine organizzativa dell'ente (amministratori, direttori generali, liquidatori o persone sottoposte alla loro vigilanza). Tale limitazione viene ora superata dalla soppressione del riferimento ai citati ruoli di vertice.

In ragione del descritto ripristino di fattispecie penali in tema di cosiddetto falso in bilancio, le successive modifiche dell'articolo 12 riguardano, da un lato, l'introduzione del riferimento al reato di "delitto di false comunicazioni sociali" di cui all'articolo 2621 del codice civile e, dall'altro, l'elevazione del limite massimo edittale della relativa sanzione pecuniaria da trecento a quattrocento quote, nonché l'introduzione della sanzione pecuniaria da cento a duecento quote per il falso in bilancio di lieve entità. Con l'introduzione del nuovo delitto di false comunicazioni sociali delle società quotate è prevista la sanzione a carico della società da quattrocento a seicento quote.

Art. 27 del D.lgs. n. 39/2010 – Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale.

«1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

3. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o

promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà.

5. La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto».

Il D.lgs. 39/2010 - Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relative alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati - ha introdotto il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale, disponendo contestualmente l'abrogazione dell'art. 2624 c.c.

Poiché l'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001 fa espresso richiamo all'art. 2624 c.c. quale presupposto dell'illecito amministrativo, l'abrogazione della norma del codice civile, non accompagnata dall'integrazione dell'art. 25-ter con il riferimento alla nuova fattispecie dell'art. 27 del D.lgs. 39/2010 dovrebbe determinare, quale conseguenza, la non applicabilità della sanzione amministrativa ex D.lgs. 231/2001 al nuovo reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale.

La mancanza di precedenti giurisprudenziali sul punto induce, tuttavia, in un'ottica prudenziale, a tener conto anche di tale fattispecie.

Art. 2625 c.c. - Impedito controllo.

«Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 €.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

Il reato d'impedito controllo si verifica nell'ipotesi in cui, attraverso l'occultamento di documenti o altri artifici atti allo scopo, si impedisca o semplicemente si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo, che siano attribuite ai soci, ad altri organi sociali, dalla legge.

Il reato si considera imputabile alla società, tuttavia, unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento, o il semplice ostacolo, creato dagli amministratori alle verifiche di cui all'art. 2625 c.c., abbia procurato un danno ai soci, stante l'esplicito riferimento al solo 2° comma di tale disposizione, contenuto nel D.lgs. 231/2001.

Le parole «o di revisione» sono state soppresse dall'art. 37, comma 35 lett. a) del D.lgs. 39/2010.

Le attività d'impedito controllo ai revisori, pertanto, non essendo più disciplinate dall'art. 2625 c.c. (espressamente annoverato fra i reati presupposto ex D.lgs. 231), non sono più da considerarsi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. La nuova fattispecie d'impedito controllo alle società di revisione, infatti, è disciplinata dall'art. 29 del D.lgs. 39/2010 non espressamente richiamato dal D.lgs. 231/2001.

La mancanza di precedenti giurisprudenziali sul punto induce tuttavia, in un'ottica prudenziale, a tener conto anche di tale fattispecie.

Il delitto di cui al secondo comma deve essere inquadrato all'interno dei reati contro il patrimonio, dal momento che il danno descritto dalla fattispecie normativa rappresenta il momento di consumazione del reato. Il requisito del danno, pertanto, consente di distinguere nettamente tale delitto dall'illecito amministrativo di cui al primo comma in cui non è prevista la causazione del danno e oggetto di tutela è l'attività di controllo in sé.

Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti.

«Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano

dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno».

Il reato d'indebita restituzione dei conferimenti, previsto a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, quale garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi, si verifica nel caso di restituzione, più o meno palese, dei conferimenti ai soci, ovvero nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, fuori dalle ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale.

L'esplicito riferimento della norma ai soli amministratori esclude la punibilità, ai sensi dell'art. 2626 c.c., dei soci beneficiari o liberati dall'obbligo di conferimento.

Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione di utili e riserve.

«Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato».

Il reato si realizza in due ipotesi; in primo luogo, nel caso in cui si ripartiscano utili, o acconti sugli utili, che non siano stati effettivamente conseguiti, o che siano destinati per legge a riserva.

Si tratta dei cosiddetti utili fittizi, per la cui definizione è opportuno preliminarmente precisare quando, al contrario, l'utile possa dirsi effettivamente conseguito. L'utile può, infatti, definirsi “reale”, quando risulti da operazioni concluse e da situazioni giuridiche definite. Deve, invece, ritenersi “fittizio” e, in quanto tale, non ripartibile - quando incide sul capitale sociale, traducendosi, in tal modo, in un illecito rimborso ai soci di conferimenti dagli stessi effettuati.

L'altra ipotesi è quella in cui si ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Tuttavia, qualora gli utili siano restituiti, o le riserve ricostituite, prima del termine per l'approvazione del bilancio, il reato si estingue.

Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Il reato in oggetto si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Tuttavia, la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la condotta, estingue il reato.

I casi e i limiti per l'acquisto di azioni proprie da parte della società, cui si riferisce l'art. 2628 c.c., sono stabiliti dal Codice Civile e dalla legislazione sugli emittenti (sul punto, si rinvia inoltre alla regolamentazione in materia di insider trading).

Il Codice Civile disciplina altresì i limiti temporali e contenutistici per l'acquisto di azioni proprie da parte dei Consiglieri a ciò delegati.

Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori.

«Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato».

Il reato si realizza nell'ipotesi in cui si proceda a riduzioni del capitale sociale, a fusioni con altra società ovvero a scissioni della società stessa, in violazione delle disposizioni previste dalla legge a tutela dei creditori.

Perché il reato sussista, tuttavia, è necessario che da tali operazioni derivi un pregiudizio ai creditori; il reato si estingue qualora i creditori danneggiati siano risarciti prima del giudizio.

Art. 2629-bis - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi.

«L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni (TUF), ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576 (vigilanza IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (vigilanza COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione), che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi».

Il reato in esame si configura allorché un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione di una società - con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 - violando la disciplina in materia di interessi degli amministratori prevista dal codice civile, rechi alla stessa o a terzi un danno.

Tale fattispecie di reato prevede la violazione di precetti, contemplati nella norma civilistica di riferimento e rivolti a taluni soggetti, dalla quale derivano «danni alla società o a terzi», da ritenersi di natura patrimoniale. Pertanto, l'interesse protetto dalla norma è il patrimonio della società o dei terzi, in armonia con i principi ispiratori del nuovo sistema penale societario.

Più in specifico, la norma rimanda all'art. 2391 c.c., primo comma, che impone ai membri del consiglio di amministrazione di comunicare (agli altri membri del consiglio e ai sindaci) ogni interesse che i medesimi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

L'amministratore delegato che sia portatore di un interesse in una determinata operazione della società deve astenersi dalla stessa, rimettendola alle determinazioni dell'intero consiglio.

In entrambi i casi, la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione.

Il reato è proprio: possono essere, quindi, soggetti attivi solo gli amministratori di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o comunitari o con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante (ai sensi dell'art. 116 del TUF), di ente creditizio, di società finanziaria, di impresa di assicurazione, di fondo

previdenziale.

Il dolo consiste nella coscienza e volontà dell'amministratore di non dare notizia circa interessi che egli, per conto proprio o di terzi, abbia in una operazione della società o di non precisare natura, termini, origine e portata degli interessi stessi o anche di non astenersi dall'operazione se amministratore delegato o ancora di non darne notizia alla prima assemblea utile se amministratore unico.

Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale.

«Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno».

Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

«I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato».

Il reato di cui all'art. 2633 c.c. si consuma nell'ipotesi in cui i liquidatori procedano alla ripartizione tra i soci di beni sociali, senza aver provveduto al pagamento dei creditori della società, ovvero all'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli. Tuttavia, il reato sussiste unicamente se dalla condotta descritta derivi un danno ai creditori, e si estingue qualora il pregiudizio subito da questi ultimi sia risarcito prima del giudizio.

Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati (così come modificato dal D.lgs. 15 marzo 2017 n. 38).

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o

offerte».

Art. 2635-bis c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati (così come modificato dal D.lgs. 15 marzo 2017 n. 38).

««Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa».

Il D.lgs. 15 marzo 2017 n. 38 ha introdotto alcune novità incidenti sul D.lgs. 231/01 disciplinante la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Queste, in estrema sintesi, le novità. La nuova formulazione dell'art. 2635 c.c. estende il novero dei soggetti attivi includendo tra gli autori del reato, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione o di controllo, anche coloro che svolgono attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati. Nel nuovo testo dell'art. 2635 c.c. scompare il riferimento alla necessità che la condotta «cagioni nocumento alla società», con conseguente trasformazione della fattispecie da reato di danno a reato di pericolo.

Ai fini “231”, per quanto concerne la corruzione tra privati, resta reato-presupposto la sola fattispecie di cui al comma 3 dell'articolo 2635 del codice civile, cioè il delitto commesso da chi corrompe, oggi anche per interposta persona, i soggetti indicati nel primo comma del medesimo articolo (nella sua nuova e più estesa versione) per avvantaggiare la propria società di appartenenza.

Diventa invece nuovo reato-presupposto anche l'istigazione alla corruzione tra privati (nuovo articolo 2635-bis comma 1). Anche in questo caso solo a carico della società alla quale appartiene il soggetto che istiga alla corruzione gli esponenti aziendali altrui, per avvantaggiare la propria società di appartenenza.

È inoltre aumentata la sanzione pecuniaria per la corruzione tra privati, che passa da 200-400 quote a 400-600 quote, mentre la sanzione per l'istigazione alla corruzione privata è misurata in 200-400 quote.

Novità assoluta: si applicano sia alla corruzione tra privati sia all'istigazione le sanzioni interdittive previste dall'art 9, comma 2, del D.lgs. 231/01.

Si tratta degli unici reati societari per i quali è prevista la possibilità di applicare a carico dell'ente le sanzioni interdittive (anche in sede cautelare).

Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea.

«Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

Il reato si perfeziona attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti, da chiunque posti in essere e a prescindere dalla finalità perseguita, che abbiano quale effetto la formazione di una maggioranza artificiosa all'interno dell'assemblea sociale. La formulazione del delitto, nell'incriminare la condotta di chi determina la maggioranza in assemblea, non lascia poi spazio a dubbi sulla sua struttura: con il termine “determinare” si evidenzia che la condotta consiste in un contributo causale alla formazione della maggioranza, escludendo che si possa trattare di una mera influenza.

La prima condotta vietata dalla norma è quella della divulgazione, ossia della comunicazione ad un numero indeterminato di persone, di fatti materiali non rispondenti al vero; la seconda è invece integrata dal compimento di operazioni simulate. Da ultimo, la condotta criminosa può consistere nella predisposizione di artifici di vario genere purché idonei a conseguire l'effetto vietato dalla norma.

In tale ottica possono essere considerati comportamenti penalmente rilevanti:

- il comportamento del socio, che si avvalga di azioni o quote non collocate, intendendo per tali quelle non vendute, ovvero quelle per le quali il socio non abbia effettuato, nei termini prescritti, il versamento di quanto dovuto;
- il comportamento del socio che, occultando la mora nei versamenti, che gli precluderebbe il diritto di voto, tragga in inganno l'assemblea, facendosi apparire come portatore di un diritto di voto, del quale in realtà non è titolare;
- le dichiarazioni mendaci o reticenti, provenienti dagli amministratori o dai terzi, con le quali l'assemblea od i singoli soci vengano tratti in inganno sulla portata o convenienza di una delibera;
- l'incetta di deleghe fraudolentemente realizzata in violazione dei limiti posti dall'art. 2372 c.c.;
- la maliziosa convocazione di un'assemblea in tempi o luoghi tali da precludere un'effettiva partecipazione dei soci;
- i possibili abusi funzionali della presidenza dell'assemblea, a qualsiasi soggetto affidata ex art. 2371 c.c., quali l'artificiosa o fraudolenta esclusione dal voto di soggetti aventi diritto o, all'inverso, l'ammissione al voto di soggetti non legittimati;
- la falsificazione della documentazione relativa all'assemblea dei soci.

Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio.

«Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni».

L'art. 2637, mentre prima sanzionava il reato di aggioaggio commesso in relazione a strumenti finanziari quotati e non quotati, oggi si applica ai soli casi di aggioaggio posti in essere rispetto a «strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato».

Nel caso di strumenti finanziari quotati si applicano, invece, le norme del TUF.

Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

«Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle

autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 5819».

Il reato può realizzarsi in due diverse ipotesi.

In primo luogo, nel caso in cui determinati soggetti (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori di società o enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza ex lege) esponano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. In tale prima ipotesi, il reato si perfeziona nel caso in cui la condotta criminosa sia specificamente volta ad ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza.

La seconda ipotesi si realizza, invece, indipendentemente dal fine perseguito dagli stessi soggetti, ma soltanto qualora l'attività dell'autorità di pubblica vigilanza sia effettivamente ostacolata dalla loro condotta, di qualunque genere essa sia, anche omissiva.

La nuova disposizione di cui alla lettera s-ter dell'art. 25-ter del D.lgs. 231/01 punisce chiunque, al fine di fare apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti. La norma opera espresso rinvio all'art. 29 del Decreto che disciplina il c.d. "certificato preliminare" e, in particolare, gli adempimenti richiesti ai fini del suo rilascio: il notaio provvede su richiesta della società italiana partecipante alla fusione verificando il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione dell'operazione; in caso di esito positivo, ne dà attestazione nel certificato.

G. REATI COMMESSI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

Art. 25-quater D.lgs. 231/2001.

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
 - b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

L'art. 25-quater d.lgs. 231/2001 ha una formulazione aperta e onnicomprensiva e non tipizza i reati presupposto. Nonostante una recente pronuncia della Corte di Cassazione abbia definito un primo reticolo di concetti entro il quale inserire tali reati presupposto, non è realistico tentare di fornirne un quadro organico per due ordini di ragioni.

In primo luogo, l'art 25-quater rinvia a tutti i potenziali reati terroristici previsti e prevedendi dal codice penale, dalle leggi speciali e dall'art 2 della Convenzione di New York; e a ciò deve aggiungersi la stessa natura onnicomprensiva di alcuni dei reati presupposto. In secondo luogo, i precedenti giurisprudenziali sono assai scarsi poiché è assai difficile che, in concreto, un soggetto commetta il delitto avente finalità terroristica nell'interesse della società o dell'ente.

Tra le fattispecie previste dal codice penale, le più rilevanti sono le seguenti: associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.); assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.); arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.); addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.); condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.); attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.); atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.); sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.); istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.); oltre a tutti i reati diretti a fornire direttamente o indirettamente fondi o assistenza a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo.

In particolare, la Convenzione rinvia ai reati previsti da altre convenzioni internazionali, tra i quali: il dirottamento di aeromobili, gli attentati contro personale diplomatico, il sequestro di ostaggi, l'illecita realizzazione di ordigni nucleari, i dirottamenti di navi, l'esplosione di ordigni, ecc.

Per effetto del richiamo operato dal comma 4 dell'articolo 25-quater D.lgs. 231/2001 assumono rilevanza anche le seguenti fattispecie di reato previste dalle convenzioni internazionali di contrasto al fenomeno del terrorismo (Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo – dicembre 1999):

«1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente

fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:

a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;

b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione

o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.

2. <omissis>

3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del paragrafo 1 del presente articolo.

4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. 5.<omissis>».

H. REATI DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI - Art. 25-quater.1. D.lgs. 231/2001.

Art. 583-bis c.p. - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

«Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia».

La ratio della norma è ravvisabile nella volontà del legislatore di sanzionare enti (ed in particolare, strutture sanitarie, organizzazioni di volontariato, ecc.) che si rendano responsabili dell'effettuazione, al loro interno, di pratiche di mutilazione vietate.

I. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE - Art. 25-quinquies D.lgs. 231/2001

Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.

«Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi».

La norma descrive due ipotesi delittuose: rispettivamente la «riduzione o mantenimento in schiavitù» e «riduzione o mantenimento in servitù».

La prima riconduce alla nozione di “schiavitù” “all’esercizio su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà”. Quindi sono compresi sia le tipiche facoltà inerenti al diritto di proprietà, cioè godere e disporre, sia l’esercizio di diritti reali minori.

Invece la seconda figura prescinde dal richiamo al diritto domenicale e si distingue due momenti: lo sfruttamento coattivo di una persona e la condizione di assoggettamento dall’altro. La sinergia tra queste due condizioni permette di individuare il reato de quo quando la persona diventa una “cosa” poiché la sua vita è interamente determinata a sistematicamente finalizzata per la realizzazione di utilità godute da soggetti terzi. Sul piano strutturale siamo di fronte ad un reato complesso: lo sfruttamento è un effetto della costrizione che deve essere l’espressione di una situazione di soggezione continua. Per “costringimento” si deve intendere assoggettamento ad attività *contra voluntatem* e per “sfruttamento” non è esaustiva la sua connotazione esclusivamente economica. Due sono, quindi, i momenti della fattispecie: lo sfruttamento coattivo di una persona da un lato, e la condizione di assoggettamento del soggetto sfruttato dall’altro. Lo sfruttamento deve avere a oggetto le prestazioni della vittima: questa utilità dovrà essere effettivamente percepita.

Con riferimento ai reati connessi alla schiavitù, va ricordato che tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta.

Ex D.lgs. 231/2001, la condotta rilevante in questi casi è costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi.

Art. 600-bis c.p. - Prostituzione minorile.

«E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000».

Il reato di prostituzione minorile *ex* art. 600-bis, comma 2, c.p. si consuma al momento del compimento dell'atto sessuale in cambio di un corrispettivo. Tuttavia, prima di allora, si configura il delitto tentato, in tutte le ipotesi in cui l'agente non riesce a portare a termine il delitto programmato per cause

indipendenti dalla propria volontà, ma gli atti parzialmente realizzati sono comunque tali da esteriorizzare la sua intenzione criminosa, che non si ferma allo stadio di semplice proposito, ma è manifestata all'esterno proprio con il compimento di atti idonei a commettere il delitto.

Art. 600-ter c.p. - Pornografia minorile.

«E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o diffonde notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.1642.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità”.

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali».

Affinché vi sia divulgazione o distribuzione occorre, che l'agente inserisca le foto pornografiche minorili in un sito accessibile a tutti, al di fuori di un dialogo "privilegiato" come può essere una chat-line, o le invii ad un gruppo o lista di discussione, da cui chiunque le possa scaricare, o le invii bensì ad indirizzi di persone determinate ma in successione, realizzando cioè una serie di conversazioni private (e, quindi, di cessioni) con diverse persone.

Di conseguenza l'uso dello strumento Internet non è sufficiente da sé a integrare, sempre e comunque, una comunicazione ad un numero indeterminato di persone, essendo, al contrario, necessario analizzare di volta in volta il singolo caso concreto per poter rilevare ed accertare il tipo di comunicazione, "aperta o chiusa", che il soggetto interessato ha posto in essere. In definitiva è da escludere che la trasmissione diretta tra due utenti, i quali devono essere necessariamente d'accordo sulla trasmissione del materiale, configuri senz'altro una divulgazione o distribuzione ai sensi del terzo comma della norma citata, più coerente appare la configurazione del quarto comma dell'art. 600-ter c.p.

Art. 600-quater c.p. - Detenzione o accesso a materiale pornografico (così come modificato dalla legge 238/2021).

«Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549”.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia d'ingente quantità.

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000».

A differenza dell'art. 600-ter c.p., che è configurabile quando la condotta dell'agente abbia una consistenza tale da implicare concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico prodotto, per la configurabilità del reato di cui all'art. 600-quater c.p. non è necessaria la sussistenza di tale pericolo, essendo sufficiente la consapevole detenzione del materiale.

Può definirsi di “ingente quantità” un numero molto grande, rilevante o consistente d’immagini pedopornografiche il cui possesso contribuisca concretamente ad alimentarne l’illecito mercato.

Non c'è concorso tra il reato di detenzione di materiale pedopornografico con quello di cessione dello stesso, in quanto la prima fattispecie è da ritenersi assorbita da quest'ultima.

Articolo 600-quater 1 c.p. – Pornografia virtuale.

«Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali».

Il bene giuridico tutelato è costituito esclusivamente dall’integrità fisica, psicologica, morale e sociale del minore eventualmente rappresentato nelle immagini, sicché vanno esclusi dalla previsione normativa i disegni pornografici e dunque anche cartoni animati che rappresentano bambini e adolescenti di fantasia. La detenzione di tali immagini sarebbe al più sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 528 c.p. (Pubblicazioni e spettacoli osceni) ove però sussista lo scopo ulteriore di commercio, distribuzione o esposizione al pubblico.

Vanno così distinte tre categorie d’immagini virtuali:

1) immagini e video bidimensionali o tridimensionali realizzate come disegni anche con la tecnica del “cartone animato”, immediatamente indicative di creazione di fantasia; 2) immagini tridimensionali rappresentanti soggetti minorenni non confondibili con persone reali, ancorché realizzato nel rispetto delle proporzioni, il prodotto finale è costituito dalla creazione grafica a computer di figure all’evidenza del tutto simili non a persone reali ma a “manichini” impegnati in atti sessuali;

3) immagini tridimensionali, realizzate con elevata qualità grafica che rappresentano figure umane plastiche e proporzionate di adulti e minori coinvolti in atti sessuali dove alla sommità del corpo del minorenne è stata apposta l’immagine bidimensionale ritraente un bambino realmente esistente.

Le immagini di cui alle categorie 1) e 2) sono disegni che riproducono soggetti “virtuali” perché costruiti con il computer ma non suscettibili di essere confusi, anche per qualità grafica, con persone reali e dunque né rappresentative né evocative di situazioni reali.

Art. 600-quinquies c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

«Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937».

La ratio della fattispecie di cui all'art. 600-quinquies c.p. è di anticipare la tutela penale alla soglia delle attività prodromiche e collaterali all'induzione, al favoreggiamento, allo sfruttamento della prostituzione dei minori. Il delitto in questione rientra pertanto nella categoria dei reati di mera condotta e di pericolo astratto, perché tende a prevenire - con la previsione della punizione di talune condotte in via decisamente anticipata - tutto ciò che agevola l'incontro tra domanda e offerta.

Tuttavia, al fine punire chi «organizza (o pubblicizza) iniziative turistiche aventi lo scopo, anche se non unico, di favorire gli interessati a entrare in contatto con minori a fini sessuali», è comunque necessario che sia realizzata una specifica condotta di tipo organizzativo, consistente nella programmazione dei viaggi illeciti, con quanto di utile al buon esito della trasferta (vettore, supporti logistici etc.), includendo anche idonei servizi inerenti la possibilità di entrare in contatto con l'ambiente della prostituzione minorile. Nella prestazione di tali servizi, peraltro, possono rientrare anche mere condotte di facilitazione, come la fornitura d'indirizzi e di informazioni essenziali su luoghi e persone.

Ai fini della condotta organizzativa rilevante ai sensi dell'art. 600-quinquies c.p. non si richiede che l'agente sia un operatore turistico.

Art. 609-undecies c.p. - Adescamento di minorenni (così come modificato dalla legge 238/2021).

«Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata: 1) se il reato è commesso da più persone riunite; 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività; 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore».

Trattasi di una fattispecie residuale rispetto a ipotesi di reato più gravi. Persona offesa dal reato è il minore di anni sedici. La condotta di adescamento, così definita, deve, inoltre, essere finalizzata alla commissione dei reati di cui agli artt. 600 c.p. (riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù), 600-bis c.p. (prostituzione minorile), 600-ter c.p. (pornografia minorile) e 600-quater c.p. (detenzione di materiale pornografico, anche se si tratti del materiale pornografico “virtuale” di cui all'art. 600-quater.1 c.p.), ovvero a quelli di cui agli artt. 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 609-bis (violenza sessuale), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (corruzione di minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo). In altri termini la condotta di adescamento si caratterizza per il dolo specifico, ovvero sia l'intento, di commettere uno dei citati reati. Trattandosi, come detto, di fattispecie residuale l'eventuale commissione di tali reati esclude che si possa configurare l'ipotesi di cui al 609-undecies c.p.

Si tratta, secondo la dottrina, di un reato di pericolo concreto, ove la soglia della punibilità è arretrata al semplice pericolo di lesione del bene giuridico tutelato, ovvero sia la libertà di autodeterminazione dell'individuo (minore degli anni sedici), nella forma della libertà sessuale. Si ritiene, in ogni caso, che, pur essendo sufficiente a integrare il reato un singolo atto di adescamento, è indispensabile che questo si realizzi attraverso atteggiamenti idonei a renderlo in concreto capace di carpire la fiducia della vittima, convogliandola verso i fini criminosi che hanno animato le intenzioni del reo.

Art. 601 c.p. - Tratta di persone.

«Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o di una situazione d'inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi».

Due sono le condotte previste dall'art. 601, comma 1, c.p. La prima comprende "commettere la tratta"; la seconda a "indurre o costringere qualcuno" mediante inganno o mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno. In realtà si tratta di un unico tipo di condotta che si diversifica solo in relazione alle caratteristiche della vittima. Infatti questa deve essere o meno già ridotta in stato di schiavitù.

La fattispecie richiede anche la finalità del primo comma dell'art. 600 c.p. cioè ridurre in schiavitù o in servitù. Quindi si consuma anticipatamente rispetto all'effettiva riduzione in schiavitù o servitù.

Caratteristica di questa norma è la libertà della vittima: è uno di quei reati che si definisce di "cooperazione artificiosa" perché si consuma quando la vittima, anche se indotta o coartata nella sua volontà, fa ingresso o vi soggiorni, esca o si trasferisca all'interno del territorio dello Stato.

Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi.

«Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi».

Per configurare autonomamente la fattispecie è necessario l'imprenditorialità o una dimensione organizzativa ampia e stabile. Nel fatto tipico rimangono solo le condotte di acquisto, alienazione, cessione di esseri umani.

Si sostiene che con questa fattispecie siano esauriti tutti possibili i casi di trasmissione per atto di volontà del potere sullo schiavo sia a titolo oneroso che gratuito.

Art. 603-Bis c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro».

La Legge 199/2016 ha operato un intervento volto a rafforzare il contrasto al cosiddetto “caporalato”, modificando il testo dell’art. 603-bis c.p. concernente il reato di «Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro» introdotto per la prima volta con il D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011. Rispetto al testo previgente, volto a punire la condotta di chi svolgesse *«un’attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l’attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori»*, **la nuova fattispecie risulta sicuramente ampliata.**

Il reato in esame, oggi, risulta slegato dal requisito dello svolgimento di *«un’attività organizzata di intermediazione»*, andando a colpire non solo chi *«recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento...»*, ma altresì chiunque *«utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno»*.

A ciò deve aggiungersi che integra il reato de quo, rispetto alla fattispecie previgente, anche la condotta non caratterizzata da violenza, minaccia o intimidazione, posto che la violenza e la minaccia sono divenute oggi circostanze aggravanti e non più elementi costitutivi del reato.

Anche gli “indici di sfruttamento” enunciati dall’art. 603-bis c.p. assumono una connotazione più ampia, essendo oggi alcuni di essi parametrati, ad esempio, non più a condotte sistematiche di sotto retribuzione e violazione delle norme su orari, riposi, aspettativa e ferie, bensì a siffatte condotte anche solo «reiterate».

Di particolare rilievo è anche l’indice di sfruttamento relativo alla *«sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro»* che oggi, a differenza di prima, rileva anche laddove non sia tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale.

Il «grave pericolo», infatti, rileva ora solo quale circostanza aggravante ai sensi del comma 4 punto 3).

Inoltre si evidenzia che nel contesto di tale indice non rileva neppure la reiterazione della condotta.

La punibilità dell’ente è dunque collegata al compimento di un reato non più limitato a chi svolge attività organizzata d’intermediazione, né legato a violenza e minaccia come elementi costitutivi; reato connotato inoltre da «uno sfruttamento» la cui presenza è dedotta dalla semplice reiterazione di condotte di retribuzione palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali, dalla violazione delle norme su orario, riposo, aspettativa e ferie o dalla mera sussistenza di violazione delle norme antinfortunistiche, anche non tali da esporre a pericolo il lavoratore.

A contemperamento di una siffatta estensione nella possibile applicazione della norma, si deve tuttavia considerare la natura dolosa del reato in esame, con la conseguenza che le condotte costituenti “indice di sfruttamento” rileveranno solo ove dolosamente preordinate a sottoporre «i lavoratori a condizioni di sfruttamento» con consapevolezza e volontà di approfittare «del loro stato di bisogno».

Le sanzioni per l’ente sono le stesse gravissime sanzioni disposte per i diversi reati di «Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù» (art. 600 c.p.), «Tratta di persone» (art. 601 c.p.) e «Acquisto e alienazione di schiavi» (art. 602 c.p.):

- sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote;
- sanzioni interdittive di cui all’art. 9, co. 2 D.Lgs. 231/01, senza esclusioni, per una durata non inferiore a un anno;
- interdizione definitiva dall’attività, se l’ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare

la commissione del reato.

J. REATI DI ABUSO DI MERCATO - Art. 25-sexies D.lgs. 231/2001.

Art. 184 TUF - Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (così come modificato dalla legge 238/2021).

«E' punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010».

Art. 185 TUF - Manipolazione del mercato (così come modificato dalla legge 238/2021).

«Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. (abrogato);

2-ter. (abrogato).

Art. 186 (Pene accessorie)

«1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale».

Art. 187 (Confisca)

«1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale».

K. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Art. 25-septies D.lgs. 231/2001

Il testo dell'art. 25 septies delinea tre distinte fattispecie di illecito dell'ente, sanzionate con pene diverse nei limiti edittali e proporzionate alla gravità del fatto, ognuna delle quali è relativa alla commissione di tre distinte ipotesi delittuose: (i) il delitto di cui all'art. 589 c.p. (Omicidio colposo), commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, d.lgs. 81/2008; (ii) il medesimo delitto commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro; (iii) il delitto di cui all'art. 590, comma 3, c.p. (Lesioni colpose gravi o gravissime), commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 589 c.p. - Omicidio colposo.

«Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commessa aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici».

La giurisprudenza maggioritaria accoglie l'interpretazione che ritiene di dover ricollegare, nel caso di reati presupposto colposi, all'interesse o vantaggio dell'ente, non il reato nel suo insieme di condotta ed evento, ma solo la condotta penalmente rilevante. Tale orientamento giurisprudenziale si fonda sulla semplice constatazione che, nel caso di omicidio colposo o lesioni personali colpose in violazione delle norme sulla sicurezza dei lavoratori, l'evento lesivo (ovvero la morte o la lesione) non potrebbe mai rispondere ad un interesse o vantaggio dell'ente, e pertanto l'art. 25-septies non potrebbe mai trovare applicazione. Per evitare la sostanziale abrogazione dell'articolo appena citato non può farsi altro che interpretare riduttivamente l'art. 5 del D.lgs. 231/2001 nella parte in cui stabilisce che "L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio".

Il presupposto dal quale muove tale interpretazione interpreta i concetti di "interesse" e "vantaggio" come criteri del tutto distinti ed autonomi, come in effetti suggerisce il dato testuale, ed attribuendo al primo natura soggettiva e al secondo, invece, oggettiva.

Alla luce di tale interpretazione si comprende chiaramente perché, nel caso di reati colposi, l'unico criterio che può venire in gioco è quello del vantaggio, rappresentato dai risparmi di spesa derivanti, per esempio, dalla mancata adozione delle necessarie misure antiinfortunistiche. L'interesse, infatti, letto come intenzione dell'agente di favorire l'ente, si scontra inevitabilmente con l'elemento psicologico della colpa.

Il datore di lavoro che abbia adempiuto gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, tuttavia, è responsabile del solo evento di danno che si sia verificato in occasione dell'attività di lavoro e abbia un nesso di derivazione effettiva con lo svolgimento dell'attività lavorativa. La giurisprudenza prevede, infatti, un'interruzione del nesso di causalità tra la condotta dell'agente e l'evento lesivo ogni qual volta la condotta del lavoratore sia da considerare abnorme, ossia strana e imprevedibile e perciò stesso si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. Conseguentemente rimangono fuori dall'ambito di rilevanza normativa (ai fini della responsabilità civile e penale) gli infortuni derivanti dalla sussistenza del cd rischio elettivo ossia il rischio diverso da quello a cui il lavoratore sarebbe ordinariamente esposto per esigenze lavorative ed abnorme ed esorbitante rispetto al procedimento di lavoro e che il lavoratore affronta per libera scelta con atto volontario puramente arbitrario per soddisfare esigenze meramente personali.

Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose.

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale».

Per la definizione della gravità dell'infortunio si fa riferimento all'art. 583 c.p.

Art. 583 c.p. - "Circostanze aggravanti".

La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita di dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8861/2013, è intervenuta nuovamente sul tema della responsabilità del datore di lavoro per lesioni subite dal dipendente che, durante una trapanazione all'interno di un container, era colpito all'occhio da una scheggia di metallo.

Il Supremo Collegio ha condiviso la tesi del giudice di merito secondo cui non sarebbe sussistita la responsabilità del datore di lavoro poiché quest'ultimo «aveva provveduto a fornire, a mezzo dei suoi preposti, i necessari mezzi di protezione (kit contenente, tra gli altri, guanti ed occhiali) ad impartire istruzioni sull'uso degli stessi ed a vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite e sull'uso degli occhiali di protezione durante la lavorazione e che, rispetto al puntuale assolvimento di tutti questi obblighi, la condotta del lavoratore aveva assunto il carattere dell'assoluta imprevedibilità».

Tale giurisprudenza si trova anche nella sentenza n. 6363/2013, là dove - in conformità ai precedenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione - la responsabilità del datore di lavoro non è stata esclusa neppure dalla colpa del lavoratore, poiché la condotta di questi non ha assunto i caratteri dell'"abnormità", risultando eccezionale ed imprevedibile.

Con la sentenza n. 1492/2013, la Corte di Cassazione ha ribadito importanti principi in materia di sicurezza sul lavoro, con specifico riferimento alla figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il giudice di legittimità nel richiamare i compiti del RSPP, cioè a dire «l'individuazione e segnalazione dei fattori di rischio, l'elaborazione delle procedure di

sicurezza, l'attività d'informazione e formazione dei lavoratori», ha stabilito che gli stessi rivestono una funzione di «ausilio al datore di lavoro in quanto il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è privo di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale». Sicché, al verificarsi di spiacevoli eventi, «il datore a rimanere titolare della posizione di garanzia nella *subiecta materia*», tuttavia, non è da escludere, *sic et simpliciter*, anche l'ipotesi di una «concorrente responsabilità del RSPP».

Con la sentenza n. 26247/2013 la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema della sicurezza precisando anche come le responsabilità del datore di lavoro non vengano meno in caso di conformità "CE" del macchinario, né per la imprevedibilità del sinistro occorso.

L'evento, a detta del datore di lavoro, sarebbe dovuto essere addebitato al produttore del bene, poiché, viceversa, si sarebbe concretizzata una forma di responsabilità oggettiva.

In tale senso, invero, il ricorrente ha sostenuto che sul bene, conforme alla normativa "CE", non era ipotizzabile un'attività di vigilanza tale da dover costringere il datore di lavoro a "smontare e analizzare tutti i macchinari 'omologati' utilizzati nella propria azienda, al fine di individuare eventuali vizi di costruzione costituenti potenziali fonti di danno per i propri lavoratori".

Il Supremo Collegio ha invece stabilito che «il datore di lavoro ... è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell'infortunio ... senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità tecnica del costruttore, valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità».

Inoltre, per la Corte di Cassazione il datore di lavoro è altresì responsabile «a prescindere dall'eventuale configurabilità di autonome concorrenti responsabilità nei confronti del fabbricante o del fornitore dei macchinari» e ciò perché è proprio su di lui che incombe l'onere del costante monitoraggio sulle attrezzature in uso.

In difetto di tali periodici check-up si può, dunque, facilmente escludere l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'infortunio apparendo, all'opposto, addebitare al medesimo soggetto la responsabilità colposa dell'evento per incuria manutentiva.

Cassazione Penale, Sez. 4, 07 aprile 2022, n. 13218.

(*omissis*) Il ricorso è, invece, infondato nella parte in cui deduce il difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza dell'interesse quale criterio soggettivo di imputazione della responsabilità.

La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che tale criterio soggettivo di imputazione, debba essere indagato ex ante e consista nella prospettazione finalistica, da parte del reo-persona fisica, di arrecare un interesse all'ente mediante il compimento del reato, a nulla valendo che poi tale interesse sia stato o meno concretamente raggiunto (Sez. Un., n. 38343 del 24 aprile 2014, P.G., R.C., Espenhahn, Rv. 261114; Sez. 4, n. 38363 del 23/05/2018, Consorzio Melinda s.c.a., Rv. 274320; Sez. 4, n. 24697 del 20/04/2016, Mazzetti, Rv. 268066).

Le sentenze di merito - che possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico complessivo corpo decisionale in virtù dei ripetuti richiami che la sentenza d'appello opera alla sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595) - ricostruiscono con chiarezza il contesto nel quale l'infortunio si verificò. Chiariscono che nel piazzale non era presente alcuna forma di segnaletica stradale. Spiegano che il documento di valutazione del rischio, predisposto nel 2008, prevedeva espressamente la realizzazione di una segnaletica orizzontale volta a delimitare l'area adibita alla movimentazione dei mezzi, ma questa misura di prevenzione, che lo stesso datore di lavoro aveva individuato come doverosa, non fu mai attuata se non in epoca successiva all'infortunio. Chiariscono inoltre che, in due occasioni (nel mese di agosto e nel mese di ottobre del 2013), il tecnico incaricato della manutenzione del muletto aveva segnalato la necessità di riparare o sostituire il "cicalino di retromarcia", senza che nessuno

provvedesse in tal senso. Deducono da queste circostanze che le modalità organizzative adottate dal A.C. - in particolare la scelta di non predisporre segnaletica orizzontale in un piazzale nel quale «erano accumulate grandi quantità di merci» e vi erano «numerosi spostamenti in contemporanea di uomini e mezzi» - erano «sicuramente molto meno dispendiose» e finalizzate quindi ad un risparmio di spesa. Considerano perciò irrilevante che quel risparmio sia stato «esiguo» se raffrontato alle spese che ordinariamente la società sostiene per la manutenzione (documentate dalle schede contabili prodotte dal difensore dell'ente).

Non si tratta di una motivazione mancante o apparente come il ricorso sostiene né di una motivazione che non si confronta con i principi giurisprudenziali in materia di responsabilità degli enti.

Si deve ricordare infatti:

- che il "risparmio" per l'impresa, nel quale si concretizza il criterio di imputazione oggettiva rappresentato dall'interesse, può consistere anche nella sola riduzione dei tempi di lavorazione (Sez. 4, n. 16598 del 24/01/2019, Tecchio, Rv. 27557001; Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 27659603) e un tale risparmio si può realizzare anche consentendo lo spostamento simultaneo di uomini e mezzi senza delimitare le rispettive aree di azione;
- che il requisito della commissione del reato nell'interesse dell'ente non richiede una sistematica violazione di norme antinfortunistiche ed è ravvisabile anche in relazione a trasgressioni isolate se altre evidenze fattuali dimostrano il collegamento finalistico tra la violazione e l'interesse dell'ente (Sez. 4, n. 12149 del 24/03/2021, Rodenghi, Rv. 28077701; Sez. 4, n. 29584 del 22/09/2020, F.lli Cambria s.p.a., Rv. 27966001);
- che, nel caso in esame, la violazione delle norme in materia di prevenzione infortuni risulta essersi protratta nel tempo.

La circostanza che il risparmio conseguito per la mancata adozione delle misure antiinfortunistiche sia stato minimo a fronte delle spese ingenti che la società affronta per la manutenzione e la sicurezza, non assume rilievo nel caso concreto. Non ha infatti applicazione generale il principio - recentemente affermato - secondo cui, «ove il giudice accerti l'esiguità del risparmio di spesa derivante dall'omissione delle cautele dovute», per poter affermare che il reato è stato realizzato nell'interesse dell'ente «è necessaria la prova della oggettiva prevalenza delle esigenze della produzione e del profitto su quelle della tutela dei lavoratori» (Sez. 4, n. 22256 del 03/03/2021, Canzonetti, Rv. 281276).

Come emerge chiaramente dalla motivazione della sentenza in parola, tale principio può operare soltanto «in un contesto di generale osservanza da parte dell'impresa delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro» e in mancanza di altra prova che la persona fisica, omettendo di adottare determinate cautele, «abbia agito proprio allo scopo di conseguire un'utilità per la persona giuridica». Può applicarsi, dunque, soltanto in situazioni nelle quali l'infortunio «sia plausibilmente riconducibile anche a una semplice sottovalutazione del rischio o ad un'errata valutazione delle misure di sicurezza necessarie alla salvaguardia della salute dei lavoratori» e non quando, come nel caso di specie, quel rischio sia stato valutato esistente dallo stesso datore di lavoro, e le misure per prevenirlo, indicate nel documento di valutazione del rischio, siano state poi consapevolmente disattese per un lungo periodo di tempo.

Cassazione Penale, Sez. 4, 11 gennaio 2022, n. 387

(Omissis).

Compito del titolare della posizione di garanzia è infatti evitare che si verifichino eventi lesivi dell'incolumità fisica intrinsecamente connaturati all'esercizio di talune attività lavorative, anche nell'ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuali negligenze, imprudenze e disattenzioni dei lavoratori subordinati, la cui incolumità deve essere protetta con appropriate cautele. Il garante non può, quindi, invocare, a propria scusa, il principio di affidamento, assumendo che il comportamento del lavoratore era imprevedibile, poiché tale principio non opera nelle situazioni in cui sussiste una posizione di garanzia (Cass., Sez. 4., 22-10-1999, Grande, Rv. 214497). Il garante, dunque, ove abbia negligenzemente omissso di attivarsi per impedire l'evento, non può invocare, quale causa di esenzione dalla colpa, l'errore sulla legittima aspettativa in ordine all'assenza di condotte imprudenti, negligenzi o imperite da parte dei

lavoratori, poiché il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore anche dai rischi derivanti dalle sue stesse imprudenze e negligenze o dai suoi stessi errori, purché connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa (Cass., Sez. 4, n. 18998 del 27-3-2009, Rv. 244005). Ne deriva che il titolare della posizione di garanzia è tenuto a valutare i rischi e a prevenirli e la sua condotta non è scriminata, in difetto della necessaria diligenza, prudenza e perizia, da eventuali responsabilità dei lavoratori (Cass., Sez. 4, n. 22622 del 29-4-2008, Rv. 240161). Nel caso in esame, il giudice a quo ha evidenziato che il teste L.V., tecnico della prevenzione della Asl, aveva riferito che la fresa doveva essere dotata di un sistema automatico che bloccasse il macchinario contestualmente all'apertura del riparo, così da impedire il contatto accidentale tra l'operatore e l'organo lavoratore. In senso conforme erano i rilievi formulati dalla Direzione territoriale del lavoro. Effettuare tali lavori sulla fresa avrebbe chiaramente comportato un esborso di danaro e dunque l'omissione di tale adempimento ha rappresentato per l'ente un vantaggio economico. Trattasi di motivazione puntuale, coerente, priva di discrasie logiche, del tutto idonea a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dai giudici e perciò a superare lo scrutinio di legittimità. L'impianto argomentativo adottato dal giudice a quo si riallaccia, d'altronde, al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il comportamento del lavoratore può essere ritenuto abnorme solo allorquando sia consistito in una condotta radicalmente, ontologicamente, lontana dalle ipotizzabili, e quindi prevedibili, scelte, anche imprudenti, del lavoratore, nell'esecuzione del lavoro (Cass., Sez. 4, n. 7267 del 10-11-2009, Rv. 246695). È dunque abnorme soltanto il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. Tale non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione comunque rientrante, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro assegnatogli (Cass., Sez. 4, n. 23292 del 28-4-2011, Rv. 250710) o che abbia espletato un incombenza che, anche se inutile ed imprudente, non risulti eccentrico rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate, nell'ambito del ciclo produttivo (Cass., Sez. 4, n. 7985 del 10-10-2013, Rv. 259313). Da ciò consegue che non può essere ravvisata, nel caso di specie, interruzione del nesso causale. L'operatività dell'art. 41, comma 2, cod. pen. è infatti circoscritta ai casi in cui la causa sopravvenuta inneschi un rischio nuovo e del tutto incongruo rispetto al rischio originario, attivato dalla prima condotta (Cass., Sez. 4, n. 25689 del 3-5-2016, Rv. 267374; Sez. 4, n. 15493 del 10-3-2016, Pietramala, Rv. 266786; Sez. 4, n. 43168 del 2013, Rv. 258085). Non può, pertanto, ritenersi causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento, il comportamento imprudente di un soggetto, nella specie il lavoratore, che si riconnetta ad una condotta colposa altrui, nella specie a quella del datore di lavoro (Cass., Sez. 4, n. 18800 del 13-4-2016, Rv. 267255; n. 17804 del 2015, Rv. 263581; n. 10626 del 2013, Rv. 256391). L'interruzione del nesso causale è infatti ravvisabile esclusivamente qualora il lavoratore ponga in essere una condotta del tutto esorbitante dalle procedure operative alle quali è addetto ed incompatibile con il sistema di lavorazione ovvero non osservi precise disposizioni antinfortunistiche. In questi casi, è configurabile la colpa dell'infortunato nella produzione dell'evento, con esclusione della responsabilità penale del titolare della posizione di garanzia (Cass., Sez. 4, 27-2-1984, Monti, Rv. 164645; Sez. 4, 11-2-1991, Lapi, Rv. 188202). Ma nulla di tutto ciò risulta nel caso in disamina, nel quale, pertanto, si esula dall'ambito applicativo dell'art. 41, comma 2, cod. pen.

Cassazione Penale, Sez. 4, 03 giugno 2021, n. 21553.

(Omissis).

Nel caso che occupa, i giudici di merito hanno congruamente e non illogicamente motivato in ordine ai profili di colpa specifica addebitati all'imputato, quale soggetto committente tenuto ad adempiere agli obblighi specifici previsti dalla normativa sulla sicurezza del lavoro, con particolare riguardo a quelli di cui agli artt. 26 e 90 del d.lgs. n. 81/2008.

4.1. È stato accertato insindacabilmente che per eseguire il lavoro richiesto era stata programmata una durata di circa una settimana. Ciò sulla base di quanto direttamente affermato dallo stesso lavoratore autonomo e confermato dalla circostanza che la prestazione avrebbe dovuto essere compiuta soltanto dal F.F., senza l'ausilio di collaboratori. Ne deriva che trascendono nel merito le considerazioni avanzate dai ricorrenti, secondo cui si sarebbe trattato di un lavoro da svolgere in soli due giorni, trattandosi della pulizia di una piccola porzione del tetto in cemento amianto. Conseguentemente, sono prive di pregio le doglianze

con le quali i ricorrenti lamentano che non fosse necessaria la predisposizione del DUVRI. Sul punto, la Corte territoriale ha logicamente affermato come la mancata predisposizione di tale documento di valutazione dei rischi da parte del prevenuto ha certamente inciso sul verificarsi dell'evento lesivo, poiché esso avrebbe consentito di prendere in esame le caratteristiche proprie del tetto del capannone, la sua vetustà, la capacità di tenuta in caso di intervento del lavoratore e le modalità di installazione delle linee vita. L'assenza del DUVRI - continua la Corte di merito - ha fatto venire meno una serie di indicazioni sulla pericolosità dell'intervento commissionato al F.F., il quale - si può aggiungere - se reso edotto in maniera più dettagliata dei rischi conseguenti al suo accesso al tetto, si sarebbe potuto comportare in maniera diversa, astenendosi dalla pericolosa (ma non abnorme) manovra che lo ha condotto su quel tetto senza essersi previamente assicurato dal rischio di caduta.

4.2. Quanto alle modalità di scelta del lavoratore autonomo, la Corte territoriale ha accertato che l'imputato non ha adeguatamente valutato le capacità tecnico-professionali della persona offesa, con particolare riguardo allo specifico addestramento richiesto per i lavori in quota, risultando insufficiente la verifica formale in ordine alla titolarità da parte del F. di una ditta iscritta alla Camera di commercio, secondo una valutazione in linea con l'insegnamento della Corte di legittimità secondo cui, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, sussiste la responsabilità del committente che, pur non ingerendosi nella esecuzione dei lavori, abbia ommesso di verificare l'idoneità tecnico- professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati, poiché l'obbligo di verifica di cui all'art. 90, lett. a), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non può risolversi nel solo controllo dell'iscrizione dell'appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo (Sez. 4, n. 28728 del 22/09/2020, Rv. 280049 - 01). Anche in questo caso, le considerazioni dei ricorrenti in ordine alla sicura esperienza del lavoratore, per avere costui acquistato negli anni materiale edile dalla ditta del prevenuto, attengono a profili di merito non valutabili in questa sede e comunque non conducenti rispetto all'asserita esperienza professionale specifica del lavoratore per i lavori in quota. In ogni caso, questa Corte non può entrare nel merito della ricostruzione dei fatti riportata nelle sentenze di merito, al fine di rivalutarli, a fronte di un percorso argomentativo privo di incongruenze o di aporie logiche evidenti, come tale esente da vizi rilevabili nella presente sede di legittimità.

4.3. Infine, la eventuale ed ipotetica condotta abnorme del F.F. non può considerarsi interruttiva del nesso di condizionamento, poiché essa non si è collocata al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso. In altri termini, la complessiva condotta del lavoratore, per come è stata accertata in sede di merito, non è stata eccentrica rispetto al rischio lavorativo che il ricorrente, quale committente, era chiamato a governare, adottando i comportamenti dianzi richiamati.

L. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO.

Art. 25-octies D.lgs. 231/2001

Art. 648 – Ricettazione (come modificato dall'art. 1 del D.lgs. 195/2021).

«Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato».

Presupposto del reato è che altri abbiano commesso un qualsiasi delitto, che quindi non deve essere necessariamente contro il patrimonio. Non ne è indispensabile l'accertamento giudiziale, purché si deduca con certezza in base a prove logiche. Emerge inoltre che la ricettazione si configura pure se l'autore del delitto presupposto non è imputabile, punibile o manchi una condizione di procedibilità.

Per quanto riguarda il soggetto attivo, l'incipit della norma esclude che possa essere autore della ricettazione colui che ha commesso il reato da cui i beni provengono. Dunque, chi commissiona il delitto presupposto concorre nella sua realizzazione come istigatore ed è punibile a tale titolo, mentre la successiva condotta di ricezione rileva come mero post factum non punibile.

L'oggetto materiale è costituito da denaro o cose provenienti da delitto. La giurisprudenza vi comprende i servizi, l'energia o programmi di *know how*, mentre si divide riguardo gli immobili. Infine, riguardo ai rapporti con le figure concorrenti, si può tendenzialmente affermare che la ricettazione è destinata a lasciare spazio alle previsioni che incriminano specificamente la ricezione di un determinato bene di origine illecita. Ad esempio, in applicazione del principio di specialità *ex art. 15 c.p.*, gli artt. 453, n. 3/4 e 455 c.p., che sanzionano chi acquista, riceve o detiene monete contraffatte o alterate al fine di metterle in circolazione, sono destinati a prevalere sull'art. 648 c.p.

Art. 648-bis - Riciclaggio (come modificato dall'art. 1 del D.lgs. 195/2021).

«Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

Anche ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio è necessario che sia in precedenza consumata altra fattispecie criminale. Più precisamente, affinché vi sia un provento illecito da riciclare – sia esso denaro o altro bene o utilità – è imprescindibile il fatto che un reato, per l'appunto presupposto sia stato commesso.

Il riciclaggio consiste, quindi, nelle attività volte a dissimulare l'origine illecita dei proventi criminali ed a creare l'apparenza che la loro origine sia lecita.

Si è intesa l'espressione «beni, denaro o altre utilità provenienti da delitto» come qualsiasi forma di accrescimento patrimoniale attuale o potenziale.

Presupposto necessario del reato di riciclaggio, similmente a quanto avviene per il reato di ricettazione, è la precedente commissione di un altro fatto delittuoso, che non si richiede sia stato accertato con sentenza passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto delittuoso commesso si deduca con certezza in base a prove logiche.

Le condotte ivi previste sono perseguibili solo se idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene.

Art. 648-ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (come modificato dall'art. 1 del D.lgs. 195/2021).

«Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

Presupposto necessario del reato, similmente a quanto avviene per i reati di ricettazione di riciclaggio, è la precedente commissione di un altro fatto delittuoso, che non si richiede sia stato accertato con sentenza passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto delittuoso commesso si deduca con certezza in base a prove logiche. Si tratta di un qualsiasi delitto di natura dolosa o colposa, non rientrandovi dunque, data la chiarezza della norma, le contravvenzioni.

Chi impiega denaro “sporco”, cioè di provenienza delittuosa, direttamente in un'attività economica o finanziaria, così ripulendolo, risponde non del reato di riciclaggio, ma di quello punito dall'art. 648-ter c.p. appunto «Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita».

In quest'ultimo, infatti, è “assorbita” la precedente attività di sostituzione o di ricezione. Invece, se taluno sostituisce denaro di provenienza illecita con altro denaro o altre unità e, poi, impieghi i proventi derivanti da tale opera di ripulitura in attività economiche o finanziarie, risponde del solo reato di riciclaggio (art. 648 bis c.p.) con esclusione del 648-ter c.p.

I reati di cui agli artt. 648 e 648-bis c.p. prevalgano solo nel caso di successive azioni distinte, le prime di ricettazione o riciclaggio, le seconde d'impiego, mentre si applica solo il delitto di cui all'art. 648 ter nel caso di una serie di condotte realizzate in un contesto univoco, sin dall'inizio finalizzato all'impiego.

Art. 648-ter.1 c.p. – Auto-riciclaggio (come modificato dall'art. 1 del D.lgs. 195/2021).

«Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla

commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416.bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità sono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

La condotta consiste nell'impiego, nella sostituzione, nel trasferimento in attività economiche di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, in modo da ostacolarne l'identificazione, da parte di chi abbia commesso lo stesso delitto presupposto o da parte del concorrente nello stesso.

Le condotte che potrebbero integrare i delitti presupposto dell'autoriciclaggio non sono state tipizzate dal legislatore: qualsiasi delitto commesso dalla Società - da cui questa ricavi un profitto (o un risparmio di spesa) - potrebbe quindi generare un provento illecito da impiegare in attività dell'impresa. Considerata quindi l'ampiezza delle possibili condotte presupposte, il reato può ritenersi "non legato a specifici ambiti aziendali".

Si evidenzia tuttavia che i delitti presupposti maggiormente verosimili sono per larga parte già compresi nell'elenco dei reati di cui al D.lgs. n. 231/2001.

Si stabilisce poi la non punibilità quando la condotta consista nella mera utilizzazione o nel godimento personale.

L'introduzione di questo reato è stata necessaria per colmare una lacuna normativa del nostro ordinamento. Infatti, il delitto di riciclaggio, così come formulato dall'art. 648-bis c.p., punisce chi ricicla denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto commesso da un altro soggetto, mentre nessuna sanzione era prevista per chi ricicla in prima persona, cioè sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto da egli stesso commesso (o che ha concorso a commettere), ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il delitto di auto-riciclaggio, peraltro, prevede pene diverse a seconda della gravità del delitto presupposto e con previsione della non punibilità delle condotte nelle quali il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinati «alla mera utilizzazione o al godimento personale».

M. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI - Art. 25-octies.1, D.lgs. n. 231/2001
(Come modificato dall'art. 6-ter del D.L. 10 agosto 2023 n. 105 convertito dalla recente legge 9 ottobre 2023, n. 137).

«Art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti). –

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;

b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

2 -bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512 -bis del Codice penale si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.».

Si riportano di seguito i vigenti articoli del Codice penale sopra citati.

Art. 493-ter. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

«Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta».

Art. 493-quater. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di

pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto».

Art. 512-bis c.p. Trasferimento fraudolento di valori (come modificato D.L. 19/ 2024, convertito con modifiche dalla L. 56/2024.

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni».

Art. 640-ter. Frode informatica.

«Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640 (ossia «se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare»), ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7».

N. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE - Art. 25-novies D.lgs. 231/2001

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Art. 171 L. 633/41.

«Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: (...)

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; (...)

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore».

Dell'art. 171 L. 633/41 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione in oggetto.

Se dunque nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso qualora venissero caricati sul sito Internet aziendale dei contenuti protetti dal diritto d'autore.

Art. 171-bis l. 633/41.

«1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il

reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità».

L'articolo si divide in due commi: il primo volto alla tutela dei software in generale, il secondo tutela, invece, le banche dati.

Quanto al primo comma, la disposizione colpisce anzitutto la condotta di abusiva duplicazione: il legislatore si è mostrato più rigoroso di quello europeo, che invece riteneva necessaria la punibilità solo di condotte più propriamente finalizzate al commercio. Oggi, quindi, è prevista la rilevanza penale di ogni condotta di duplicazione di software che avvenga ai fini di lucro, accezione ben più ampia della preesistente, che prevedeva il necessario dolo specifico di profitto.

La riforma dell'elemento soggettivo ha forti ricadute sull'eventuale punibilità dell'ente, posto che, in tal modo, si può configurare il reato anche qualora, all'interno di una struttura, sono usati, a scopi lavorativi, programmi non originali, al solo fine di risparmiare il costo dei software originali.

A restringere l'ambito di applicabilità della norma vi è però il riferimento all'abusività della riproduzione che, sul piano soggettivo implica che il dolo dell'agente debba ricomprendere anche la conoscenza delle norme extra-penali che regolano la materia.

La seconda parte del primo comma elenca le condotte d'importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "piratati"; sono tutte condotte caratterizzate dall'intermediazione tra il produttore della copia abusiva e l'utilizzatore finale. Infine, nell'ultima parte del comma il legislatore ha inteso inserire una norma volta all'anticipazione della tutela penale, punendo condotte aventi ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Nel secondo comma dell'articolo 171-bis ad essere tutelate sono invece le banche dati; per esse intendendosi, stando all'art. 2 della stessa legge, le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.

Sul piano soggettivo, tutte le condotte ora esaminate sono caratterizzate dal dolo specifico di profitto.

Non costituisce reato l'utilizzazione per lo svolgimento dell'attività dello studio professionale di programmi informatici privi del contrassegno SIAE.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, nella sentenza 30 novembre 2010 n. 42429, in relazione ad un caso in cui al legale rappresentante di uno studio associato (di architetti) era stata contestata la fattispecie di cui all'art. 171-bis, comma 1 della L. 633/41, in ragione dell'utilizzo per l'attività professionale di software non munito della relativa licenza d'uso.

Ai sensi dell'art. 171-bis, comma 1 primo periodo della L. 633/41, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da 2.582 a 15.493 euro chiunque per trarne profitto:

- abusivamente duplica programmi per elaboratore;
- importa, distribuisce, vende, "detiene" a scopo commerciale o "imprenditoriale" o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE).

I giudici di primo grado e di appello condannavano il rappresentante legale dello studio associato, ritenendo che l'utilizzo per lo svolgimento dell'attività professionale configurasse una detenzione a scopo imprenditoriale. Tale soluzione non è condivisa dalla sentenza in commento, che, confermando quanto già stabilito in precedenti pronunce (cfr. Cass. 22 dicembre 2009 n. 49385), sottolinea come la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale non si riferisca anche alla detenzione ed utilizzazione nell'ambito di una attività libero professionale. Tale attività, infatti, non rientra in quella "commerciale o imprenditoriale" contemplata dalla fattispecie incriminatrice. Non può, inoltre, essere estesa analogicamente la nozione di attività imprenditoriale fino a comprendere ogni ipotesi di lavoro autonomo, realizzandosi una applicazione della norma "*in malam partem*" vietata in materia penale (art. 14 delle preleggi).

La Suprema Corte si sofferma anche sull'eccezione d'inopponibilità ai privati della mancanza del contrassegno SIAE, in quanto regola tecnica non previamente comunicata alla Commissione UE. Si ricorda, infatti, che la Corte di Giustizia europea, nella sentenza 8 novembre 2007 C-20/05 (Schwibbert), ha

statuito che l'obbligo di apposizione del contrassegno SIAE rientra nel novero delle regole tecniche che devono essere notificate dallo Stato alla Commissione UE – in base alle Direttive 83/189/CE e 98/34/CE – al fine di verificare la compatibilità dell'obbligo con il principio di libera circolazione delle merci. Con la conseguenza che, qualora tali regole tecniche non siano state notificate alla Commissione, non possono produrre effetti nei confronti dei privati.

Sussiste, quindi, l'obbligo dei giudici nazionali di disapplicare le norme che prevedono come “elemento costitutivo” del reato la mancata apposizione del predetto contrassegno in relazione ai fatti commessi anteriormente alla comunicazione delle predette regole tecniche (cfr. Cass. 2 aprile 2008 n. 13823). Regole che sono state collocate nel DPCM 23 febbraio 2009 n. 31 (“Regolamento di disciplina del contrassegno da apporre sui supporti, ai sensi dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633”), adottato a conclusione della procedura di notifica (n. 2008/0162/I) avviata dal Governo italiano, in data 23 aprile 2008, ai sensi della Direttiva n. 98/34/CE.

In relazione alle ipotesi contemplate dall'art. 171-bis, comma 1 della L. 633/41, la mancanza del contrassegno non è elemento costitutivo della sola abusiva duplicazione di programmi per elaboratore; sicché la pronuncia della Corte di Giustizia non esplica alcun effetto sulla configurabilità di tale fattispecie. La mancanza del contrassegno è, invece, elemento costitutivo di tutte le altre ipotesi, compresa quella contestata nel caso di specie ovvero di detenzione a scopo imprenditoriale; per essa, quindi, è determinante il fatto di essere stata posta in essere anteriormente alla necessaria notifica alla Commissione Ue delle regole tecniche.

In base di tutto quanto premesso, l'imputato è stato assolto con la formula ampiamente liberatoria: “perché il fatto non sussiste” (cfr. Cass. 13 gennaio 2010 n. 1073).

Art. 171-ter L. 633/41.

«1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici».

La lunga disposizione sopra riportata tende alla tutela di una serie numerosa di opere dell'ingegno: opere destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, incorporate in supporti di qualsiasi tipo contenenti fonogrammi e videogrammi di opere musicali, ma anche opere letterarie, scientifiche o didattiche.

Le numerose condotte sanzionate s'inseriscono nell'ottica di una pretesa "pan-penalizzazione" che il legislatore degli ultimi anni ha perseguito nei confronti della tutela del software.

A restringere l'ambito di applicabilità della disposizione, però, vi sono due requisiti.

Il primo è che le condotte siano poste in essere per fare un uso non personale dell'opera dell'ingegno, e il secondo è il dolo specifico di lucro, necessario per integrare il fatto tipico.

Le aziende prioritariamente esposte a un procedimento penale sono: aziende di telecomunicazioni, cinematografiche, società che gestiscono spettacoli teatrali e simili.

Art. 171-septies L. 633/41.

«1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge».

La disposizione di cui sopra è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un'ottica di tutela anticipata del diritto d'autore. Si tratta pertanto di un reato di ostacolo che si consuma con la mera violazione dell'obbligo.

Art. 171-octies L. 633/41.

- «1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità».

La disposizione punisce chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

L'articolo, poi, continua definendo ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Vale a restringere l'ambito di applicabilità della norma l'elemento soggettivo di perseguimento di fini fraudolenti.

Art. 174 -sexies (introdotto dalla L. 143 del 7 ottobre 2024 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 (*).

«1. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, ivi inclusi i fornitori e gli intermediari di Virtual Private Network (VPN) o comunque di soluzioni tecniche che ostacolano l'identificazione dell'indirizzo IP di origine, gli operatori di content delivery network, i fornitori di servizi di sicurezza internet e di DNS distribuiti, che si pongono tra i visitatori di un sito e gli hosting provider che agiscono come reverse proxy server per siti web, quando vengono a conoscenza che siano in corso o che siano state compiute o tentate condotte penalmente rilevanti ai sensi della presente legge, dell'articolo 615 -ter o dell'articolo 640-ter del codice penale, devono segnalare immediatamente all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria tali circostanze, fornendo tutte le informazioni disponibili.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono designare e notificare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un punto di contatto che consenta loro di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge. I soggetti di cui al comma 1 che non sono

stabiliti nell'Unione europea e che offrono servizi in Italia devono designare per iscritto, notificando all'Autorità il nome, l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica, una persona fisica o giuridica che funga da rappresentante legale in Italia e consenta di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge.

3. Fuori dei casi di concorso nel reato, le omissioni della segnalazione di cui al comma 1 e della comunicazione di cui al comma 2 sono punite con la reclusione fino ad un anno. Si applica l'articolo 24 -bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231».

(*) La legge 143/ 2024 di conversione del D.L. 113/2024 non interviene, tuttavia, modificando l'art. 24-*bis* d.lgs. 231/2001, che, dunque, continua a non includere nell'elenco dei delitti informatici presupposto della responsabilità dell'ente i reati di omessa segnalazione e comunicazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 174-*sexies* della L. 633/1941.

O. INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA - Art. 25-decies D.lgs. 231/2001

Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di danaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni».

Il bene giuridico tutelato è rappresentato dall'interesse alla genuinità della prova, così come dal corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia. Più in particolare, il legislatore ha voluto reprimere tutte quelle condotte in grado di creare influenze esterne per turbare la ricerca della verità nel processo.

L'elemento psicologico del reato è rappresentato dal dolo specifico, inteso come la coscienza e la volontà del fatto tipico, con l'ulteriore scopo di indurre taluno a comportarsi in un determinato modo.

La fattispecie incriminatrice ha anche una natura sussidiaria in quanto trova applicazione soltanto quando il fatto non è riconducibile ad un'altra figura criminosa.

Inoltre, l'elemento oggettivo del reato è rappresentato da una condotta che consiste nell'uso della violenza o minaccia oppure nella promessa del denaro o altra utilità al fine delineato e descritto dalla disposizione in oggetto.

Nella fattispecie assume un ruolo decisivo la qualità soggettiva di "persona chiamata" dinanzi all'autorità giudiziaria, trattandosi di un reato proprio con riferimento al destinatario della condotta, realizzabile solo in quanto tale soggetto, nei cui confronti non grava l'obbligo di rispondere, sia in grado di rendere dichiarazioni utilizzabili nel procedimento, espressione intesa in senso ampio, quindi, anche al di fuori dei limiti di cui all'art. 526 c.p.p., come, ad esempio, quelle in grado di comporre i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 c.p.p. per l'adozione di una misura cautelare personale.

La soggettività procedimentale della persona indotta diviene condizione necessaria per l'ipotizzabilità stessa della fattispecie entro la quale vanno inclusi - ma senza alcuna pretesa di esaustività - le persone dell'imputato, del coimputato e dell'imputato in reato connesso (art. 12, lettere a) e c) che rendano dichiarazioni sul fatto altrui.

P. REATI AMBIENTALI - Art. 25-undecies D.lgs. 231/2001

Art. 452-bis c.p. Inquinamento ambientale (L. 22 maggio 2015, n. 68).

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Il testo dell'articolo 452 *bis* c.p., licenziato con la L. 22 maggio 2015, n. 68, punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 100.000,00 chiunque, abusivamente, cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il comma 2 del medesimo articolo prevede un aumento della pena quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

La condotta penalmente rilevante si sostanzia in un comportamento attivo od omissivo idoneo a provocare una mutazione in senso peggiorativo dell'equilibrio ambientale.

Per definire i contorni della fattispecie qui descritta, è utile considerare la definizione di inquinamento tratteggiata dall'articolo 5 del Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), il quale definisce inquinamento ambientale come *"l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi"*; la nozione qui riportata sembra conservare la funzione di canone ermeneutico utile per qualificare, nelle sue concrete estrinsecazioni, ogni forma di alterazione peggiorativa dell'ambiente; viceversa, alla novella è assegnato il compito di definire il momento in cui una condotta di alterazione assume le connotazioni qualitative e quantitative per integrare il delitto di inquinamento ambientale.

Il risultato della condotta materiale si sostanzia in una compromissione o un deterioramento: il significato dei due termini risulta, se non identico, quantomeno sovrapponibile e il nucleo comune è rintracciabile in una situazione fattuale risultante da una condotta, che ha determinato un danno all'ambiente.

In ambito normativo i due termini si possono rinvenire nella definizione di *"danno ambientale"* contenuta nell'art. 18 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, individuato in *"qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato"*; in tale definizione il deterioramento è descritto come una modalità di estrinsecazione della compromissione dell'ambiente.

La compromissione o il deterioramento devono realizzarsi, al fine della integrazione della fattispecie delittuosa, in termini significativi e misurabili.

La significatività della condotta indica una situazione di chiara evidenza dell'evento di inquinamento in virtù della sua dimensione; mentre la richiesta di un coefficiente di "misurabilità" rimanda alla necessità di una oggettiva possibilità di quantificazione, tanto con riferimento alle matrici aggredite che ai parametri scientifici dell'alterazione.

La nozione di compromissione e deterioramento significativa e misurabile richiama la definizione di danno ambientale contenuta nell'art. 300 del Codice dell'Ambiente, di seguito riportata: *"qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale dell'utilità assicurata da*

quest'ultima" e richiama, altresì, la nozione comunitaria di "danno ambientale" rinvenibile nella direttiva 2004/35/CE, inteso come un "mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa naturale, che può prodursi direttamente o indirettamente".

Un contributo nella individuazione e quantificazione dell'inquinamento può essere ricercato nelle definizioni legislative della qualità delle varie componenti ambientali menzionate (ad es. il valore limite di "qualità dell'aria" è definito dall'articolo 2, letto h) del d.lgs. n. 155/2010, così come modificato dall'articolo 1 del D.lgs. n. 250/2012, in relazione sia all'ambiente che alla salute umana)¹

Quanto all' oggetto della compromissione la norma fa riferimento a "*porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo*", lasciando ampio margine di discrezione all'interprete per ciò che concerne le caratteristiche della estensione e della significatività.

La fattispecie in esame è indubbiamente riconducibile alla categoria dei delitti di evento, con la conseguenza che la compromissione significativa e misurabile dell'ambiente si pone in una relazione eziologica con la condotta di inquinamento, quantomeno in termini di concausa; si pone un interrogativo, a tal proposito, con riferimento a quelle situazioni assai frequenti di preesistente compromissione delle matrici ambientali.

Il testo dell'articolo 452-*bis* c.p. per definire il carattere illecito della condotta utilizza il termine "abusivamente".

La formula elastica scelta dal legislatore è certamente giustificata dall'impossibilità di tipizzare ogni singola situazione normativa astrattamente idonea a escludere il rilievo penale della condotta.

È una formula sintetica che pone diversi interrogativi: in primo luogo se, al fine di integrare la condotta abusiva, sia sufficiente la violazione dei principi generali di precauzione e di prevenzioni di cui all'articolo 3-ter D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente)².

Per quanto concerne questo primo profilo, fintantoché i principi sanciti nell'articolo 3-ter D.lgs. n. 152/2006 non vengono tradotti in specifici precetti o prescrizioni, non pare plausibile che una loro violazione sia idonea ad integrare una condotta abusiva.

Un secondo interrogativo, che emerge con riferimento alla nozione di "abusivamente", riguarda la sua applicazione alle sole ipotesi di condotte abusive in quanto *sine titulo* con conseguente esclusione di tutte le ipotesi, assai frequenti, di soggetti dotati di un provvedimento formale di autorizzazione alla condotta dalla quale deriva inquinamento significativo e misurabile.

La Cassazione si esprime con estrema chiarezza sul punto, con riferimento al delitto di cui all'articolo 260 D.lgs. n. 152 del 2006, relativo ad attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, afferma che "il requisito dell'abusività della gestione deve essere interpretato in stretta connessione con gli altri elementi tipici della fattispecie, quali la reiterazione della condotta illecita e il dolo specifico dell'ingiusto profitto. Ne consegue che la mancanza delle autorizzazioni non costituisce requisito determinante per la configurazione del delitto che, da un lato, può sussistere anche quando la concreta gestione dei rifiuti risulti totalmente difforme dall'attività autorizzata; dall'altro, può risultare insussistente, quando la carenza di autorizzazione assuma rilievo puramente formale e non sia causalmente collegata agli altri elementi costitutivi del traffico"

In conclusione, una sommaria ricognizione delle interpretazioni giurisprudenziali della nozione di abusività della condotta, suggerisce una lettura non confinata all'assenza delle autorizzazioni normativamente richieste; sono riconducibili al concetto normativo di condotta abusiva tutte quelle situazioni di attività formalmente corrispondenti con i titoli autorizzativi, ma che presentano una "*sostanziale incongruità con il titolo medesimo*".

¹ Valore limite: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito e inseguito non deve essere superato".

² Articolo 3-ter Codice dell'Ambiente, Principio dell'azione ambientale: "1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio di "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale".

Art. 452-quater c.p. Disastro ambientale (L. 22 maggio 2015, n. 68).

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Fino all'introduzione della legislazione di nuovo conio in tema di tutela penale dell'ambiente, i disastri ambientali erano ricondotti allo schema normativo di "altro disastro" di cui agli articoli 434 e 449 c.p.

Con l'introduzione del reato di cui all'articolo 452-quater c.p., il legislatore ha inteso superare gli ostacoli interpretativi derivanti dall'applicazione delle disposizioni codicistiche sopra richiamate.

La norma definisce il disastro ambientale mediante la catalogazione di tre ipotesi alternative:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte al pericolo.

Un ruolo decisivo nella formulazione qui riportata ha avuto senza dubbio la Corte Costituzionale, con la fondamentale sentenza n. 327 del 30 luglio 2008, allorché è stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con il principio di tassatività e determinatezza della formulazione dell'art. 434 c.p., con particolare riferimento all'ipotesi del c.d. "disastro innominato".

La Corte Costituzionale, nel solco di un orientamento ormai granitico della Suprema Corte di Cassazione, si è adoperata al fine di contribuire a delineare una *"nozione unitaria di "disastro", i cui tratti qualificanti si apprezzano sotto un duplice profilo e concorrente profilo. Da un lato, sul piano dimensionale, si deve essere al cospetto di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi. Dall'altro lato, sul piano delle proiezioni offensiva, l'evento deve provocare -in accordo con l'oggettività giuridica delle fattispecie criminose in questione (la pubblica incolumità) -un pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone; senza che peraltro sia richiesta anche l'effettiva verifica della morte o delle lesioni di uno o più soggetti. Tale nozione [...]corrisponde sostanzialmente alla nozione di disastro accolta dalla giurisprudenza di legittimità [...]che fa perno, per l'appunto, su due tratti distintivi (dimensionale e offensivo) in precedenza indicati [...]"*.

Nella formulazione dell'articolo 452-quater c.p., i due elementi "dimensionale" e "offensivo" richiamati dalla Corte Costituzionale, sono richiesti non congiuntamente, ma alternativamente, coerentemente con l'offensività dell'ipotesi delittuosa in esame e, cioè, la lesione del bene protetto dell'ambiente.

In conclusione, il dettato normativo della novella fattispecie non pare distanziarsi in maniera significativa dalle definizioni giurisprudenziali dell'evento disastro, quale *"nocumento avente in carattere di prorompente diffusione ed espansività e che esponga a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone"* (cfr. Casso Pen., Sez. III, Sento n. 9418 del 29.2.2009).

Sempre con riferimento alla lesione del bene giuridico tutelato, il legislatore, con i delitti di inquinamento ambientale e di disastro ambientale, sembra aver realizzato una progressione criminosa, incentrata, da un lato, sulla intensità e pregnanza della lesione al bene giuridico "ambiente": il delitto di inquinamento ambientale, invero, richiede la compromissione o il deterioramento significativi e misurabili, mentre il delitto di disastro richiede l'alterazione irreversibile o una alterazione, che risulti particolarmente onerosa da eliminare.

D'altra parte, il delitto di disastro ambientale introduce, rispetto alla fattispecie di inquinamento ambientale, la tutela ulteriore della pubblica incolumità enucleata al comma 1, n. 3) dell'art. 452-*quater* c.p.

Il legislatore individua, pertanto, nel delitto di disastro ambientale l'apice della lesione al bene giuridico tutelato e, viceversa, con l'inquinamento e il disastro ambientale colposi mira a punire ogni condotta dalla quale derivi anche solo il pericolo di inquinamento o disastro ambientale.

Anche per l'ipotesi di disastro ambientale è contemplato il carattere abusivo della condotta: si rimanda, dunque, alle considerazioni espresse nel commento all'art. 452 – bis c.p. circa il significato del termine "abusivamente".

L'ultimo comma della norma prevede l'aggravante per l'ipotesi di inquinamento di aree tutelate o in danno di specie animali e vegetali protette – che opera secondo il meccanismo previsto dall'art. 64 c.p. e, cioè, mediante l'aumento della pena sino a un terzo.

Art. 452-*quinquies* c.p. Delitti colposi contro l'ambiente (L. 22 maggio 2015, n. 68).

- Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-*quater* è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo d'inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Il nuovo articolo 452 *quinquies* c.p. introduce ipotesi delittuose di inquinamento ambientale e disastro ambientali commesse per colpa, prevedendo una riduzione di pena sino ad un massimo di due terzi.

Tale previsione sembra accentuare il carattere direttamente precettivo del principio di precauzione divenuto ormai un principio di sistema in tema di diritto ambientale; tuttavia, a tale interpretazione sembrano opporsi numerose pronunce della Corte di Cassazione che sottolineano la necessaria verifica, in concreto, della prevedibilità dell'evento dannoso.

Il secondo comma dell'articolo 452 *quinquies* c.p. contempla una ulteriore diminuzione di un terzo della pena per il delitto colposo di pericolo ovvero quando, dai comportamenti di cui agli artt. 452-*bis* e 452-*quater* c.p., derivi il pericolo di inquinamento ambientale e disastro ambientale.

Quest'ultima previsione, costituendo l'ipotesi meno grave, sembra chiudere la progressione criminosa prevista dalle norme fin qui analizzate andando a ricoprire ogni condotta potenzialmente inquinante o disastrosa, con l'intento di dare una risposta efficace alle esigenze di tutela emerse con la sopra citata Direttiva Europea sulla protezione penale dell'ambiente (Direttiva n. 2003/60/CE del 19 novembre 2003).

Art. 452-*sexies* c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (L. 22 maggio 2015, n. 68).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

L'art. 452-*sexies* c.p. punisce la condotta di chi abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività; il comma secondo prevede un aumento di pena se dal fatto deriva il pericolo di

compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

L'ultimo comma della nuova fattispecie prevede un ulteriore aumento di pena, fino alla metà, se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.

Il delitto *de quo* si presenta come una norma a più fattispecie, in quanto il reato è configurabile allorché il soggetto abbia posto in essere anche solo una delle condotte descritte dalla norma incriminatrice.

Orbene, occorre ricordare la condotta qui descritta è oggetto di repressione penale in forza di un'altra norma -l'art. 3 della legge 7 agosto 1982, n. 704 (Legge di Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, con allegati, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980), la quale punisce *"chiunque, senza autorizzazione, riceve, possiede, usa, trasferisce, trasforma, aliena o disperde materiale nucleare in modo da cagionare a una o più persone la morte o lesioni personali gravi o gravissime ovvero da determinare il pericolo dei detti eventi, ferme restando le disposizioni degli artt. 589 e 590 del codice penale, è punito con la reclusione fino a 2 anni. Quando è cagionato solo un danno alle cose di particolare gravità o si determina il pericolo di detto evento, si applica la pena della reclusione fino a un anno"*.

Si pone, dunque, un problema di coordinamento tra le disposizioni, posto che il nuovo art. 452-sexies c.p. risulta coincidere con l'art. 3 legge n. 704/1982 almeno nel caso in cui la condotta materiale determina il pericolo di morte o lesioni.

Si consideri, poi, che il delitto *de quo*, ancorché rientrante nel novero dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa dell'ente, in quanto espressamente richiamato dall'articolo 25-undecies D.Lgs. 231/2001, non pare costituire un delitto comportante un effettivo rischio in capo a CAP HOLDING S.p.A. in ragione dell'attività svolta dalla Società.

Art. 452-octies c.p. Circostanze aggravanti (L. 22 maggio 2015, n. 68).

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

L'articolo 452-octies comma 1 c.p. introduce la c.d. aggravante ambientale del reato di associazione per delinquere semplice *"quando l'associazione è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo"*.

Il secondo comma del medesimo articolo prevede un aumento di pena anche per l'ipotesi di associazione di stampo mafioso *"quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale"*.

L'ultimo comma della norma prevede un ulteriore aumento da un terzo alla metà *"se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale"*.

L'introduzione di circostanze aggravanti "ambientali", applicabili al reato di associazione a delinquere è ispirata alla volontà di contrastare il fenomeno delle organizzazioni criminali i cui profitti derivino in tutto o in parte da attività illecite svolte in forma organizzata; la *eadem ratio* sottende l'introduzione della fattispecie autonoma di associazione per delinquere semplice e di stampo mafioso, aggravata dallo scopo di ledere il bene ambiente, tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente *ex art. 25-undecies* D.L. 231/2001.

Pertanto, il richiamo del reato di associazione per delinquere nel catalogo di reati presupposto per la responsabilità dell'ente costituisce un rinvio a carattere aperto a tutti i delitti, che costituiscono il fine della struttura associativa criminale

La norma suddetta rientra nelle fattispecie presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti; ne consegue che, il richiamo all'articolo 452-*octies* tra i reati presupposto ai sensi dell'art. 25-*undecies* D.L. 231/2001, rende perseguibile penalmente nel caso di compimento di taluno dei delitti introdotti dalla L. 22 maggio 2015 n. 68 mediante la forma associativa, non solo la/e persona fisica autore/i del delitto, ma anche la persona giuridica nel cui ambito è stato commesso l'illecito penale.

L'utilizzo da parte del legislatore di un rinvio a carattere aperto all'intero catalogo dei nuovi delitti ambientali amplia in maniera consistente il novero dei delitti dai quali può discendere la responsabilità dell'ente, in questo modo, peraltro, disattendendo fortemente i postulati della tassatività e della determinatezza della norma incriminatrice.

In conclusione, se commessi nella forma associativa degli artt. 416 e 416-*bis* c.p., l'ente risponde per tutti i reati introdotti con la L. 22 maggio 2015 n. 68.

Nei casi di condanna per i delitti di cui all'art. 452 bis e quater c.p. si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui all'art. 452 bis c.p. (L. 22 maggio 2015, n. 68).

Le sanzioni interdittive previste dal D.lgs. 231/2001 sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 727-bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (come modificato dalla legge 82/2025).

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da **tre** mesi a **un anno** o con l'ammenda fino a **8.000** euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie».

La clausola di riserva «salvo che il fatto non costituisca un più grave reato» comporta il prevalere di fattispecie interferenti punite più severamente.

E' il caso, per esempio, dell'art. 544-bis c.p. (uccisione di animali «per crudeltà o senza necessità»), delitto punito con la pena della reclusione da tre a diciotto

mesi.

La nuova fattispecie è destinata a soccombere anche in rapporto a talune fattispecie venatorie punite più severamente.

L'art. 727-bis c.p. contiene peraltro una clausola di esiguità, la quale fa salvi «i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie».

L'art. 727-bis comma 2 punisce chiunque, fuori dei casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale protetta, fatta salva la citata clausola di inoffensività.

Art. 733-bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (come modificato dalla legge 82/2025).

«Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto **da tre mesi a due anni** e con l'ammenda non inferiore a **6.000 euro**».

La norma introduce un reato di danno avente un oggetto materiale di tutela (l'habitat all'interno di un sito protetto).

Il reato di danneggiamento di habitat sembra poter concorrere con quello di distruzione o deturpamento di bellezze naturali (art. 734 c.p.), avente diverso bene tutelato: quest'ultimo protegge le bellezze naturali “dal punto di vista estetico dell'uomo”, e non gli habitat naturali intesi come luoghi in sé (o per le specie che vi dimorano) meritevoli di tutela.

La fattispecie abbraccia sia le condotte di distruzione dell'habitat (per es. di un bosco, di una palude), sia di deterioramento: in quest'ultimo caso occorre che la condotta produca la compromissione dello stato di conservazione.

Il concetto sembra da intendersi in senso funzionale più che quantitativo: occorre valutare l'incidenza del deterioramento sulla funzione ecologica rappresentata dall'habitat in questione.

La compromissione è da ritenersi tale anche qualora l'habitat possa essere successivamente ripristinato, a distanza di tempo significativa, con opere dell'uomo (per es. rimboschimenti, bonifiche ecc.) o con il lento passare del tempo (si pensi alla ricrescita spontanea di piante).

L'art. 733-bis si apre con la clausola «fuori dei casi consentiti», la quale rinvia alle norme e ai provvedimenti amministrativi che facoltizzano o impongono di tenere la condotta tipica.

Art. 137, commi 2, 3, 5, D.lgs. 152/06 - Sanzioni penali (per scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione).

«1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, (...)».

«2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni».

«5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con

l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro».

Trattasi di un reato comune, che non richiede cioè, in capo al soggetto agente, alcun particolare requisito o condizione subiettiva.

Il legislatore ha inteso ritenere passibile della sanzione penale il soggetto materialmente autore dello scarico a prescindere dalla titolarità formale dell'insediamento, da cui i reflui provengano e/o dall'intestazione dell'eventuale provvedimento assentivo sospeso o revocato.

Trattasi, inoltre, di un reato di pericolo; ne consegue, ovviamente, che ai fini della configurabilità dell'illecito, non appaia necessaria alcuna verifica di causazione di un qualsivoglia danno ambientale, essendo sufficiente il solo fatto di effettuare uno scarico senza autorizzazione.

Le acque reflue, per essere considerate tali, devono essere scaricate attraverso un sistema stabile di collettazione.

Qualora un'acqua reflua industriale sia smaltita - in difetto di autorizzazione - mediante un sistema continuo di condotte, che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo idrico ricettore, devono essere applicate le sanzioni penali e/o amministrative rispettivamente previste dagli articoli 137 e 133.

Qualora, invece, lo smaltimento del medesimo refluo avvenga in assenza di una collettazione diretta e continua, dovrà trovare applicazione la diversa e più rigorosa normativa sui rifiuti liquidi (artt. 177 e ss.).

Si pensi, ad esempio, al diverso possibile regime di un refluo, scaricato direttamente e senza soluzione di continuità, rispetto alla medesima acqua, raccolta in una vasca e successivamente smaltita tramite autobotte.

La nozione di «acque industriali» va collegata esclusivamente all'individuazione del luogo di produzione del refluo, ossia da insediamenti produttivi.

Giova peraltro segnalare come la disposizione del 7° comma dell'art. 101 del D.lgs. 152/06 indichi *ope legis* una serie di assimilazioni di acque chiaramente provenienti da insediamenti produttivi alla (più blanda) disciplina prevista per le acque reflue domestiche.

La speciale tipologia di scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3 A dell'Allegato 5 trova, nel comma 3 dell'articolo in esame, una ulteriore sanzione penale, qualora l'autore dello scarico non rispetti le prescrizioni contenute nella autorizzazione e/o quelle imposte dalle Autorità d'ambito ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e 108 del T.U.

Va rimarcato che la esplicita previsione di una clausola di sussidiarietà, rispetto alla sanzione (più elevata) dell'art. 137, comma 5, consente di comprendere agevolmente la linea di demarcazione tra le due fattispecie di illecito: qualora infatti lo scarico non rispetti delle prescrizioni si sostanzia nel superamento dei limiti tabellari stabiliti per le sostanze pericolose, dovrà esclusivamente trovare applicazione la sanzione di cui al comma 5; qualora invece, la violazione delle prescrizioni riguardi altre imposizioni, diverse dal rispetto dei limiti tabellari, potrà trovare applicazione la sanzione di cui al comma 3.

Il comma 5 prevede un caso di un reato formale, non apparendo necessaria alcuna concreta verifica sulla causazione effettiva di un inquinamento.

Art. 137, comma 11, D.lgs. 152/06 - Sanzioni penali (per scarichi sul suolo nel sottosuolo e nelle acque sotterranee).

«1. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni».

ART 103 (Scarichi sul suolo).

«1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:

a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;

- b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
 - c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;
 - d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;
 - e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;
 - f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.
2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.
3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto».

ART 104 (Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee).

«1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro delle attività produttive per i giacimenti a mare ed anche con le regioni per i giacimenti a terra, può altresì autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti, oppure in unità dotate delle stesse caratteristiche, che contengano o abbiano contenuto idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.

4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.

5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, purché la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/l.

Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o re-iniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più

produttivi ed idonei all'iniezione o re-iniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.

6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:

a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o re-iniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;

b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di re-iniezione.

7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.

8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata».

Con la disposizione di cui sopra il legislatore ha inteso ribadire l'opzione di sanzionare la condotta di chi viola i divieti generali di scarico sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nonché di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo di cui agli artt. 103 e 104.

Il rigore sanzionatorio per i comportamenti in esame risulta, peraltro, significativamente stemperato dal numero di eccezioni che il legislatore ha previsto per i divieti generali succitati, tra cui figura la possibilità di effettuare scarichi su suolo da scaricatori di piena a servizio di reti fognarie e, persino, per tutte quelle acque reflue urbane ed industriali per le quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a recapitare in corpi idrici superficiali.

Art. 137, comma 13, D.lgs. 152/06 - Sanzioni penali (per scarichi nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi o aereo-mobili).

«13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente».

La disposizione è strutturata come un'ipotesi di norma penale in bianco, ove però il richiamo non è a specifici e contingenti provvedimenti amministrativi adottati da enti territoriali minori, ma a divieti generali di sversamento in mare di sostanze e materiali inquinanti da navi ed aereo mobili, stabiliti da convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.

La disposizione generale prevede, però, una particolare eccezione fattuale. La seconda parte della norma, infatti, prevede una specifica esimente nel caso in cui gli scarichi siano «in quantità tali da essere resi rapidamente innocui» dai naturali processi chimico-fisici che si verificano in mare, purché - in ogni caso - sussista una preventiva autorizzazione da parte della autorità competente.

Il concetto di «sversamento» risulta obiettivamente diverso da quello di scarico. Si è già ribadito, infatti, che la nozione di scarico escluda che possa essere annoverato nel suo ambito il caso delle cd immissioni occasionali, visto che la definizione di scarico evoca necessariamente la presenza di un sistema stabile e continuo di collettazione (poco compatibile con l'idea di «sversamento da navi e/o aeromobili»).

Ne discende che, per evitare di svuotare di concreto significato applicativo la norma in esame, lo «scarico» da navi e aereo-mobili debba essere inteso piuttosto in senso «atecnico», quale semplice sinonimo di sversamento.

Art. 256, comma 1, D.lgs. 152/06 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

«Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi».

La norma ricomprende anche l'attività di stoccaggio, ossia il deposito di rifiuti in attesa di recupero, trattamento o smaltimento, qualora non ricorra l'ipotesi di deposito temporaneo (ad es. perché effettuato dopo la raccolta ovvero non nel luogo di produzione).

Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. (art. 256, comma 4).

Art. 256, comma 3, D.lgs. 152/06 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

«Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemila duecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi».

Per «discarica» s'intende area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, inclusa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno.

Art. 256, comma 5, D.lgs. 152/06 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

«Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b)».

La norma riguarda l'attività non autorizzata di miscelazione dei rifiuti pericolosi.

Le pene di cui ai commi 5 e 6 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni (art. 256 comma 4).

Art. 256, comma 6, primo periodo, D.lgs. 152/06 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

«Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro».

Il «deposito temporaneo» dei rifiuti consiste nel raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti.

Art. 257, commi 1 e 2, D. Lgs 152/06 - Bonifica dei siti.

«1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose».

Il comma 1 sanziona penalmente due ipotesi distinte: l'omessa bonifica del sito inquinato e la mancata comunicazione dell'evento inquinante alle autorità competenti secondo le modalità indicate dall'art. 242.

In entrambi i casi il destinatario del precetto è tuttavia lo stesso e, cioè, colui il quale cagiona l'inquinamento.

Il reato di inquinamento e di omessa bonifica del sito richiede la sussistenza del danno e deve superare per-determinati livelli di rischio.

La sanzione di cui all'art. 257 riguarda, sia per i rifiuti pericolosi che non pericolosi, in modo generale la violazione dell'obbligo di bonifica secondo le procedure di cui all'art. 242.

Bisogna peraltro distinguere due momenti procedurali relativi alla bonifica. Infatti, deve essere attuata la bonifica in senso definito e completo, attraverso una specifica procedura anche amministrativa, ma va sottolineato che la norma prevede che il soggetto responsabile deve dare, entro quarantotto ore dall'evento, notifica al comune e alla regione nonché agli organi di controllo sanitario ed ambientale della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito che si è creata.

Il soggetto responsabile, entro le quarantotto ore successive alla notifica, deve inoltre dare comunicazione agli stessi organi degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o pericolo di inquinamento, e per contenere gli effetti e ridurre il rischio ambientale e sanitario. La comunicazione alle autorità competenti ma soprattutto i primi e iniziali interventi per contenere e ridurre gli effetti dell'inquinamento si configurano come momenti procedurali fondamentali, in quanto costituiscono un obbligo primario per il soggetto responsabile che deve, sia manifestare l'accaduto alla pubblica amministrazione, sia procedere, a proprie spese, ad effettuare il primo intervento di impatto immediato a cui seguiranno gli interventi più approfonditi di bonifica definitiva.

Art. 258, comma 4, secondo periodo, D. Lgs 152/06 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.

«Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto».

Art. 259, comma 1, D.lgs. 152/06 - Traffico illecito di rifiuti.

«Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di

rifiuti pericolosi».

Art. 260, commi 1 e 2, D.lgs. 152/06 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (oggi trasfuso nell'art. 452-*quaterdecies*. c.p).

«1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni».

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Si tratta, come si evince dal requisito necessario per integrare la fattispecie (un'attività organizzata e protratta nel tempo), di un'attività non occasionale; di un reato comune, perché può essere commesso da chiunque; a carattere permanente, in quanto la lesione episodica del bene protetto non è sufficiente ad integrare la fattispecie, di pericolo, in quanto non richiede per essere integrato un concreto nocumento al territorio; che ha quale elemento soggettivo necessario un dolo specifico di profitto.

Si sottolinea come “l'allestimento di mezzi e attività continuative” presupponga un preciso programma, che tuttavia si differenzia da apparentemente analoghi reati di pericolo, quali quelli a carattere associativo contro l'ordine pubblico, in quanto a differenza di questi ultimi, che prevedono necessariamente la partecipazione al “programma delinquenziale” di almeno tre soggetti autori del reato, il reato di cui all'art. 260 può essere posto in essere da «chiunque», e quindi in astratto anche da un singolo imprenditore che organizzi la propria struttura per trattare illegalmente ed al fine di trarne profitto il bene economico «rifiuti».

La condotta complessivamente intesa peraltro si deve caratterizzare per l'essere stata svolta «abusivamente», cioè in violazione di norme, prassi, circolari, autorizzazioni, o alterandone il contenuto e il significato.

Il D.lgs. 21/2018, in vigore dal 6 aprile 2018, ha introdotto disposizioni per l'attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale allo scopo di riordinare la materia e preservare la centralità del codice.

Il Decreto interviene indirettamente anche a modificare alcuni reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti con decorrenza dal 06/04/2018.

Le novità riguardano, in particolare, la soppressione dell'art. 3 della Legge 654/1975, richiamato dall'art. 25-terdecies del D.lgs. 231/2001 «razzismo e xenofobia», e dell'articolo 260 del D.lgs. 152/2006, richiamato dall'art. 25-undecies «Reati ambientali». A seguito della novella, le fattispecie abrogate non perdono rilevanza penale ma sono disciplinate all'interno del codice penale rispettivamente all'art. 604-bis e all'art. 452-*quaterdecies*.

Dalla data di entrata in vigore del decreto, infatti, i richiami alle disposizioni abrogate, «ovunque presenti» (e, quindi, anche nel D.lgs. 231/2001), s'intendono riferiti alle corrispondenti nuove disposizioni del codice penale (come indicato dalla tabella A allegata al decreto).

Art. 260-bis, commi 6 e 7, secondo e terzo periodo, D.lgs. 152/06 - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

«6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati».

Art. 260-bis, comma 8, D.lgs. 152/06 - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

«Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino a un terzo in caso di rifiuti pericolosi».

Art. 279, comma 5, D.lgs. 152/06 - Sanzioni per il «Superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria».

[...]

«2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

[...]

5 Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa».

Art. 1, commi 1 e 2, Legge 7 febbraio 1992 n. 150 («Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione»).

1. «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive

modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi».

Art. 2, commi 1 e 2, Legge 7 febbraio 1992 n. 150 («Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione»).

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'Allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi».

Art. 3-bis, comma 1, Legge 7 febbraio 1992 n. 150 («Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione»).

«Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1 lettere a), c), d), e), ed l) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazioni in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale».

Art. 6, comma 4, Legge 7 febbraio 1992 n. 150 («Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione»).

«1. Fatto salvo quanto previsto dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica». [...].

«4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni».

Art. 3, comma, 6 Legge 28 dicembre 1993 n. 549 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono.

«1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. [A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC)].

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente ...

6 Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze

utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito».

Art. 8, commi 1 e 2, D.lgs. 6 novembre 2007 n. 202 - Inquinamento doloso.

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000».

Art. 9, commi 1 e 2, D.lgs. 6 novembre 2007 n. 202 - Inquinamento colposo.

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000».

Q. REATI TRANSNAZIONALI - Art. 10 L. 146/2006.

La Legge 16 marzo 2006, n. 146 («Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale») ha previsto la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione ad alcuni reati, nell'ipotesi in cui sussista il carattere di «transnazionalità» della condotta criminosa.

I reati-presupposto a oggi rilevanti sono:

- l'associazione per delinquere, di natura semplice (art. 416 c.p.) e di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) -vedi sopra;
- l'associazione finalizzata a traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 309/90) - vedi sopra;
- l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) - vedi sopra;
- favoreggiamento personale;
- il traffico di migranti.

Art. 3 - Definizione di reato transnazionale.

«1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato».

Art. 291-quater D.P.R. 23.1.1973 n. 43 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

«1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti».

Tale reato è un'ipotesi particolare del reato associativo di cui all'art. 416 c.p. con cui astrattamente può anche concorrere.

L'evento, nel reato di contrabbando, si compendia nell'esposizione a pericolo del bene giuridico tutelato - il diritto dello Stato a percepire il tributo - per effetto di un'attività posta in essere dall'agente volontariamente con il consapevole intento di eludere il pagamento di quest'ultimo.

Art. 378 c.p. - Favoreggiamento personale.

«Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516,00.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto».

Il favoreggiamento personale è un reato di pericolo e, nella maggioranza delle ipotesi, istantaneo.

La condotta tipica è rappresentata da ogni comportamento, anche negativo, sufficiente a depistare o escludere le indagini di polizia non richiedendo la norma l'effettività materiale dell'azione.

Oggetto dell'attività penalmente rilevante è il comportamento, cosciente e volontario, posto in essere dal reo destinato all'intralcio dell'attività investigativa e finalizzato all'aiuto dell'autore materiale di un altro reato.

Integra la fattispecie di reato in oggetto anche colui il quale presti il suo aiuto al colpevole, al fine di sottrarlo alle indagini, quando queste non siano ancora iniziate.

La definizione di “aiuto” comprende non solo le condotte finalizzate alla creazione di barriere ostative alle indagini ma anche quelle di natura puramente omissiva; dunque comportamenti quali il silenzio, la reticenza e la mendacità sull'identità del colpevole sono idonei ad integrare il reato in oggetto.

Il reato si consuma nel momento in cui il soggetto attivo pone in essere la condotta di cui all'art. 378 c.p. rallentando o eludendo in qualche modo l'attività di investigazione.

Quanto all'elemento soggettivo il reato *de qua* presuppone il dolo generico, cioè la volontà di prestare aiuto ad una persona ben sapendo di intralciare o ritardare le fasi investigative e di ricerca; al riguardo la Corte di Cassazione ha ritenuto vi debba essere la precisa volontà di fornire quell'aiuto che comporta un probabile intralcio alle attività di giustizia, poiché tale aiuto integra la lesione del bene giuridico protetto, risolvendosi nell'evento e perciò nell'elemento costitutivo del reato.

Integra il reato di falsa testimonianza, previsto all'art. 372 c.p. e non quello in oggetto, colui il quale renda dichiarazioni reticenti o del tutto false in fase processuale e non dinanzi alla polizia giudiziaria nel corso dell'espletamento di un interrogatorio.

Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.lgs. 286/1998 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

[...]

«3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona.

3 bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.
d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:
a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

4.(omissis).

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00».

Il reato in questione non richiede per il suo perfezionamento che l'ingresso illegale sia effettivamente avvenuto, trattandosi di un reato a condotta libera ed a consumazione anticipata. Il reato è pertanto integrato anche qualora venga soltanto offerto un contributo preventivo diretto a favorire l'ingresso clandestino di stranieri nel territorio dello Stato.

Il reato di favoreggiamento dell'illegale presenza di stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato di cui al comma 5 non è configurabile per il solo fatto dell'assunzione al lavoro di immigrati clandestini, occorrendo anche la finalità di ingiusto profitto, riconoscibile soltanto quando si esuli dall'ambito del normale rapporto sinallagmatico di prestazione d'opera.

R - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

Art. 25-duodecies D.lgs. 231/2001

Art. 25-duodecies, D.lgs. 231/2001 (così come modificato dal D.lgs. 109/2012 e dalla L. 161/2017)

1 «In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro».

«1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».

Art. 22, commi 12 e 12-bis del D.lgs. 286/1998 (Testo Unico sull'immigrazione).

«12 Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (ossia, reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti).

Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.lgs. 286/1998.

«3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o

comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

...

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

Art. 12-bis. (così come introdotto dal D.L. 20/ 2023, convertito con modifiche dalla Legge 50/2023).

Art. 12-bis (Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina).

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o in qualunque modo effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, è punito con la reclusione da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone. La stessa pena si applica se dal fatto derivano la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone.

2. Se dal fatto deriva la morte di una sola persona, si applica la pena della reclusione da quindici a ventiquattro anni. Se derivano lesioni gravi o gravissime a una o più persone, si applica la pena della reclusione da dieci a venti anni.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la pena è aumentata quando ricorre taluna delle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 3, lettere a), d) ed e). La pena è aumentata da un terzo alla metà quando concorrono almeno due delle ipotesi di cui al primo periodo, nonché nei casi previsti dall'articolo 12, comma 3-ter.

4. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

5. Si applicano le disposizioni previste dai commi 3-quinquies, 4, 4-bis e 4-ter dell'articolo 12.

(omissis)

Qualora sussistano le circostanze previste dall'art. 22, comma 12 del TUI, in aggiunta alle sanzioni ex D.lgs. 231/2001, la determinazione delle somme dovute dal datore di lavoro al lavoratore straniero (in termini retributivi, contributivi e fiscali), è calcolata sulla presunzione che il rapporto di lavoro abbia avuto una durata di almeno tre mesi. È onere del datore di lavoro fornire l'eventuale prova contraria (ex art. 3 del TUI).

Ai sensi dell'art. 25-duodecies, comma 1-bis, la condotta tipica è quella di colui il quale ("chiunque") promuova, diriga, organizzi, finanzia o effettui il trasporto

di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compia altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di un altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente e nel caso in cui:

- il fatto riguardi l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- la persona trasportata sia stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- la persona trasportata sia stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- il fatto sia commesso da tre o più persone in concorso fra loro utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- gli autori del fatto abbiano la disponibilità di armi o materie esplodenti.

La pena è aumentata nel caso in cui ricorrano due o più ipotesi di cui al paragrafo precedente o qualora:

- i fatti siano stati commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- i fatti siano commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

L'art. 25-duodecies, comma 1-ter, prevede invece il caso in cui un soggetto, agendo nell'interesse o a vantaggio della società, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione d'illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma dell'art. 12 D.lgs. 286/1998, favorisca la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato in violazione delle norme del Testo Unico sull'immigrazione.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in concorso da due o più persone ovvero se riguarda la permanenza di cinque o più persone.

Infine l'art. 25-duodecies, comma 1-quater, prescrive, in caso di condanna per i delitti di cui all'articolo 25-duodecies commi 1-bis e 1-ter, l'applicazione, per una durata non inferiore ad un anno, delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, ovvero: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

S - RAZZISMO E XENOFOBIA - Art. 25-terdecies D.lgs. 231/2001

- «1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (delitti oggi trasfusi nell'**604-bis c.p.**), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

Si segnale qui di seguito il contenuto del nuovo art. 604 bis c.p.:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

- a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale».

Il D.lgs. 21/2018, in vigore dal 6 aprile 2018, ha introdotto disposizioni per l'attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale allo scopo di riordinare la materia e preservare la centralità del codice.

Il Decreto interviene indirettamente anche a modificare alcuni reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Le novità riguardano, in particolare, la soppressione dell'art. 3 della Legge 654/1975, richiamato dall'art. 25-terdecies del D.lgs. 231/2001 «razzismo e xenofobia», e dell'articolo 260 del D.lgs. 152/2006, richiamato dall'art. 25-undecies «Reati ambientali». **A seguito della novella, le fattispecie abrogate non perdono rilevanza penale ma sono disciplinate all'interno del codice penale rispettivamente all'art. 604 bis e all'art. 452 quaterdecies.**

Dalla data di entrata in vigore del decreto, infatti, i richiami alle disposizioni abrogate, «ovunque presenti» (e, quindi, anche nel D.lgs. 231/2001), s'intendono riferiti alle corrispondenti nuove disposizioni del codice penale (come indicato dalla tabella A allegata al decreto).

Nel merito, i delitti in oggetto puniscono i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo

che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

T - FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITÀ DI GIOCO O DI SCOMMESSE.
Art. 25-quaterdecies D.lgs. 231/2001

Reato presupposto introdotto dalla Legge 39/2019.

«1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».

Il delitto di frode sportiva di cui all'art. 1 della Legge 401/1989) incrimina «chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo» nonché «il partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa».

L'art. 4 contempla, invece, diverse fattispecie connesse all'esercizio, organizzazione, vendita di attività di giochi e scommesse (ivi incluse le attività pubblicitarie e di promozione) in violazione di autorizzazioni o concessioni amministrative (cd *match fixing*).

U – REATI TRIBUTARI - Art. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/2001

Reati introdotti dall'art. 39 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124 convertito con modificazioni dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157 e dall'art. 5 del D.lgs. 14 luglio 2020, n.75 (come modificati dal D.lgs. 87/2024).

«1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1.bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'art. 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'art. 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'art. 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)».

Si riportano di seguito i vigenti articoli sopra citati del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, così come modificati dallo stesso art. 39 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124 convertito con modificazioni dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157.

Art. 2. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi”.

” 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

Art. 3. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.

“1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali”.

Art. 4. Dichiarazione infedele

“1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Art. 5. Omessa dichiarazione

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Art. 8. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

(...)

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

Art. 10. Occultamento o distruzione di documenti contabili.

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.

Art. 10-quater. Indebita compensazione (come modificato dal D.lgs. 87/2024).

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

Art. 11. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

“1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni”.

V – CONTRABBANDO - Art. 25-sexiesdecies D.lgs. 231/2001

Art. 25-sexiesdecies-Contrabbando (così come modificato dal Decreto legislativo n. 141 del 26/09/2024).

« In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b)».

Si riportano:

1) gli articoli del nuovo codice doganale (D.lgs. 141/ 2024) rientranti nell'art. 25-sexiesdecies del D.lgs. 231/01:

- Art. 27 Diritti doganali e diritti di confine
- Art. 78 Contrabbando per omessa dichiarazione
- Art. 79 Contrabbando per dichiarazione infedele
- Art. 80 Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine
- Art. 81 Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti
- Art. 82 Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti
- Art. 83 Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento
- Art. 84 Contrabbando di tabacchi lavorati
- Art. 85 Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati
- Art. 86 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati
- Art. 88 Circostanze aggravanti del contrabbando
- Art. 94 Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca

1) reati previsti dal D.lgs. 504 del 1995 (Testo Unico in materia di accise) rientranti nell'art. 25-n del D.lgs. 231/01:

- Art. 40 (Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici)
- Artt. 40-bis, ter, quater, quinquies, sexies (Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati)
- Art. 41 (Fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche)

- Art. 42 (Associazione per la fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche)
- Art. 43 (Sottrazione all'accertamento dell'accisa sull'alcole e bevande alcoliche)
- Art. 44 (Confisca)
- Art. 45 (Circostanze aggravanti)
- Art. 46 (Alterazione di congegni, impronte e contrassegni)
- Art. 47 (Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa)
- Art. 48 (Irregolarità nell'esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa)
- Art. 49 (Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa).

W – DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE - Art. 25-septiesdecies D.lgs. 231/2001 (*)

Delitti introdotti dall'art. 3 legge 9 marzo 2022 n. 22, così come segue:

«-1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni».

Si riportano di seguito gli articoli del Codice penale sopra citati così come introdotti dalla medesima legge 22/2022.

Art. 518-novies (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali).

«È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000: **1)** chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali; **2)** chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; **3)** l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento».

Art. 518-ter (Appropriazione indebita di beni culturali).

«Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata».

Art. 518-decies (Importazione illecita di beni culturali).

«Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518 quater, 518 quinquies, 518 sexies e 518 septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165».

Art. 518-undecies (Uscita o esportazione illecite di beni culturali).

«Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è

punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale».

Art. 518-duodecies (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici), così come modificato dalla L. 6/2024).

«Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna».

Art. 518-quaterdecies (Contraffazione di opere d'arte).

«È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000: **1)** chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; **2)** chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; **3)** chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti; **4)** chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato»

Art. 518-bis (Furto di beni culturali).

«Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge».

Art. 518-quater (Ricettazione di beni culturali).

«Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto».

Art. 518-octies (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali).

«Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi».

X - RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI CULTURALE (*)
- Art. 25-duodevicies D.lgs.231/2001

Delitti introdotti dall'art. 3 legge 9 marzo 2022 n. 22, così come segue:

«1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

Si riportano di seguito gli articoli del Codice penale sopra citati così come introdotti dalla medesima legge 22/2022.

Art. 518-sexies (Riciclaggio di beni culturali).

«Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto».

Art. 518-terdecies (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici).

«Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni».

(*) Ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Art. 10) «1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

2. Sono inoltre beni culturali: a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1; b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante; c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale; d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento

con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose; d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione; e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):

- a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
- b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio;
- c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;
- d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;
- e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
- f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
- g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
- h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
- i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
- l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.

5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni».

Sono inoltre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela (Art. 11) «... le seguenti tipologie di cose:

- a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1;
- b) gli studi d'artista, di cui all'articolo 51;
- c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52;
- d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, a termini degli articoli 64 e 65;
- e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, a termini dell'articolo 37;
- f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c);
- g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, a termini degli articoli 65, comma 3, lettera c), e 67, comma 2;
- h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c);
- i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2».

Y - DELITTI CONTRO GLI ANIMALI

- Art. 25-Undevices D.lgs.231/2001

Delitti introdotti dall'articolo 8 della legge 6 giugno 2025, n. 82, così come segue:

1. «In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinqües e 638 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna, ai sensi dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto per una durata non superiore a due anni.
3. I commi 1 e 2 non si applicano ai casi previsti dall'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale».

I reati contro gli animali che rientrano nel catalogo 231 sono: **uccisione di animali** (art. 544-bis c.p.), **maltrattamento di animali** (art. 544-ter c.p.), **spettacoli o manifestazioni vietati** (art. 544-quater c.p.), **combattimenti tra animali** (art. 544-quinqües c.p.), e **uccisione o danneggiamento di animali altrui** (art. 638 c.p.).

Si riporta il testo degli articoli 544-bis e 544-ter e 727 del codice penale, come modificato dalla legge 82/2005:

«Art. 544-bis (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.

Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000.

Art. 544-ter (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma e al secondo comma deriva la morte dell'animale.».

«Art. 727 (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da euro 5.000 a euro 10.000 euro. Quando il fatto di cui al primo periodo avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena è aumentata di un terzo.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.

All'accertamento del reato di cui al primo comma consegue in ogni caso, ove il fatto sia commesso mediante l'uso di veicoli, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno.».

Il reato di cui all'art. 638 c.p. è stato invece introdotto ex novo dalla legge 82/2025 nei seguenti termini.

Art. 638 (Uccisione o danneggiamento di animali altrui). - Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni».

La legge prevede anche circostanze aggravanti per i reati contro gli animali, come la presenza di minori o la commissione del reato su più animali, che comportano un aumento della pena fino a un terzo.

La legge introduce altresì il divieto di tenere animali legati con catene (salvo ragioni sanitarie certificate).